



**S**.ervizio  
**I**nformativo  
**R**.appresentanti  
**S**.icurezza

**S**

**I**

**R**

**S**

**Collana INFOSIRS  
N°2 - 2002**

**Bologna 7 Novembre 2002**

## **ATTI DEL SEMINARIO**

**La nuova legge sugli agenti  
chimici: quali le novità per  
lavoratori ed RLS?**



**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA  
AUSL CITTA' DI BOLOGNA  
VIA GRAMSCI N°12 - 40121 BOLOGNA  
TEL 051 6079934-36 FAX 051 6079541  
[www.sirs.provincia.bologna.it](http://www.sirs.provincia.bologna.it)**

Il SIRS - Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Bologna è costituito da

- Provincia di Bologna;
- Dipartimenti di Sanità Pubblica della provincia di Bologna;
- Cgil Cisl Uil della provincia di Bologna;

I componenti il Comitato di Progettazione e valutazione del SIRS sono:

William Alberghini	SPSAL Ausl Città di Bologna
Claudio Arlati	CISL Bologna
Claudio Calzoni	UIL Bologna
Giorgio Dal Fiume	AGEFORM Bologna
Giorgio Ghedini-	SPSAL Ausl Bologna Nord
Guido Laffi	DSP Imola
Leopoldo Magelli	PROVINCIA di Bologna
Leo Morisi	SIRS di Bologna
Daniela Patelli	SIRS di Bologna
Sacchi Giuliano	CGIL di Bologna
Turchi Stefania	CSES Ausl Città di Bologna
Anna Maria Zacchi	PROVINCIA di Bologna

La presente pubblicazione è stata curata da

- Leonildo Morisi, responsabile SIRS di Bologna
- Daniela Patelli, RIs della Provincia di Bologna e collaboratrice SIRS
- Andrea Spisni, RLS Az. USL Città di Bologna e collaboratore SIRS

Copia del volume può essere richiesta a:

SIRS – Via Gramsci, 12 40121 Bologna  
tel. 051-6079934 - 36 fax 051-6079341  
e-mail: Daniela.patelli@ausl.bologna.it

## **Programma della giornata**

### **La nuova legge sugli agenti chimici; quali le novità per lavoratori ed RLS?**

**ore 9.00 - Apertura dei lavori.**

*(L. Morisi – SIRS)*

**ore 9.30 – Le novità contenute nel DLgs 25/02 rispetto a quanto previsto dal DLgs 626/94.**

*(B. Marchesini - Azienda USL Bologna Città)*

**ore 10.00 – La valutazione del rischio moderato: aspetti critici e difficoltà applicative.**

*(C. Arcari - Azienda USL Piacenza)*

**ore 10.30 – Come cambia la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente.**

*(G. Giacomozzi - Azienda USL Bologna Sud)*

**ore 11.00 – Dibattito**

**ore 12.30 – Quali le criticità e gli aspetti positivi di una corretta applicazione del DLgs 25/02?**

*(L. Magelli - Coord. Task Force RER)*

# INDICE

<b>LE NOVITÀ CONTENUTE NEL DLgs 25/02 RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL DLgs 626/94 .....</b>	<b>5</b>
Premessa.....	5
Le novità.....	6
I valori limite.....	8
Informazione e formazione.....	13
<b>LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MODERATO: ASPETTI CRITICI E DIFFICOLTÀ APPLICATIVE. ....</b>	<b>16</b>
Introduzione .....	16
La valutazione del rischio.....	19
Rischio moderato.....	21
Il percorso e gli strumenti della valutazione.....	23
Misurazioni ambientali.....	24
Criteri per la definizione di rischio moderato.....	28
a) rischio tossicologico.....	29
b) rischio di incendio e/o esplosione .....	31
<b>COME CAMBIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE .....</b>	<b>36</b>
Premessa.....	36
La sorveglianza sanitaria .....	39
<b>DIBATTITO .....</b>	<b>46</b>
<b>QUALI LE CRITICITÀ E GLI ASPETTI POSITIVI DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DLgs 25/02?.....</b>	<b>64</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>79</b>
<b>TITOLO VII bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI .....</b>	<b>83</b>



**LE NOVITÀ  
CONTENUTE NEL DLgs  
25/02 RISPETTO A  
QUANTO PREVISTO  
DAL DLgs 626/94**

B. Marchesini – Azienda USL Città di Bologna

**Premessa**

Possiamo senz'altro affermare che l'introduzione del DLgs 25 non ha comportato delle grosse novità dal punto di vista della metodologia della valutazione dei rischi lavorativi, riprendendo sostanzialmente il percorso delle linee guida di matrice europea che sono state introdotte nel sistema legislativo già con l'adozione delle prime direttive europee (*D.Lgs.277/91*).

Se qualcuno avrà voglia di rileggere il documento predisposto dall'Unità di "Medicina e Igiene del Lavoro" DG V/E/2 della CEE (Orientamenti CEE riguardo la valutazione dei rischi) noterà un flusso operativo del tutto simile a quello del decreto 25, nel contesto di una analisi evidentemente maggiormente dettagliata, in quanto non si tratta di un testo legislativo.

Cambiano invece, e in modo dirimpente, le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei rischi e soprattutto, assieme ad esse, la necessità di ampliare il numero di attività lavorative nelle quali deve essere condotta la valutazione del rischio, come conseguenza della **definizione di agente chimico pericoloso**.

## **Le novità**

Le definizioni di cui ai punti 1) e 2) ci sono note in quanto richiamano espressamente la normativa sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura degli agenti pericolosi, sia che si tratti di quella "ufficiale" dell'UE che di quella cosiddetta "provvisoria" (quest'ultima da valutare ed applicare direttamente da parte dei produttori).

**La novità sta nel fatto che il dover fare riferimento ai criteri di classificazione allarga il campo di applicazione alle classi di sostanze chimiche per le quali non si applicava direttamente la normativa sull'etichettatura, vale a dire ad es. i cosmetici, i medicinali, i prodotti fitosanitari, i prodotti alimentari per uso umano, ecc).**

Con la definizione di cui al punto 3) si amplia ulteriormente il campo per comprendere tutte le sostanze (o loro miscugli) e processi che "pur non essendo classificabili come pericolosi - in base ai punti 1) e 2) - possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Si tratta, nel primo caso, **di sostanze/preparati che non sono come tali pericolosi, ma che pericolosi possono diventare nel momento in cui subiscono dei trattamenti**. Citiamo ad esempio il caso degli elettrodi per saldatura, i polimeri, i metalli tal quali, ecc.

Altre cose che potevano prima “sfuggire” vengono ora ad essere ricomprese. Si tratta nello specifico degli articoli (ad es. un materassino di lana di vetro) per i quali la possibilità di liberare componenti pericolosi è legata solo al fatto di “romperne” la compattezza, ad esempio attraverso una operazione di taglio.

**Risulta pertanto fondamentale non solo la completezza della ricognizione dei materiali utilizzati a qualunque titolo in Azienda ma anche e soprattutto l'identificazione dei rischi che essi possono comportare a seguito del loro utilizzo.**

In una recente esperienza di lettura dei documenti di valutazione del rischio chimico da parte dei Servizi PSAL della Provincia di Bologna si è osservato che la ricognizione dei preparati pericolosi era pressoché completa, **mentre non venivano quasi mai presi in esame gli agenti privi di una scheda di sicurezza**.

Oggi, anche grazie al recente recepimento della direttiva europea 2001/58/CE, che tratta della comunicazione del rischio e di cui si parlerà più diffusamente in seguito, è possibile una ricognizione dei pericoli legati alla presenza di agenti chimici sicuramente più completa.

## I valori limite

Ma vorrei ora ritornare all'ultimo aspetto della definizione, e cioè sugli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

L'UE ha incaricato un comitato scientifico (SCOEL) per l'elaborazione di soglie di esposizione **“di non effetto”** o, ove questo non sia possibile, di individuare valori di concentrazione tali da comportare un livello di rischio sufficientemente basso (OELs).

**Tali valori limite costituiranno la base scientifica sulla quale la Commissione europea fisserà valori limiti vincolanti per i Paesi dell'Unione al momento del recepimento a livello nazionale.**

Attualmente la lista di OELs è ancora scarsa; sono infatti disponibili gli OELs di sole 93 sostanze (e si pensi che i primi OELs sono apparsi nella GUCE del 1991!).

Anche se le liste di valori limite prodotte dalla UE comprendono un numero limitato di sostanze o di processi, la pratica dell'igiene industriale ha da sempre fatto uso delle liste utilizzate da altri paesi, in particolare di quella statunitense elaborata dall'ACGIH.

Ma proviamo a fare un quadro di sintesi sulle liste disponibili.

A livello comunitario i Paesi Europei continuano ad avere i propri comitati che hanno pubblicato liste nazionali, in attesa di una più completa armonizzazione. Cito il caso della Germania, nota per i suoi MAK, che

nel 2002 ha pubblicato una lista di 600 sostanze (sono esclusi i cancerogeni, i mutageni ed i sensibilizzanti). Di interesse anche perché propone una lista delle concentrazioni minime ottenibili con la migliore tecnologia possibile, i cosiddetti TRK.

A livello europeo non si può non citare la Russia che ha formulato dei valori limite massimi di concentrazione per ben 1231 sostanze!.

A livello statunitense citiamo la nota lista dei TLV dell'ACGIH (adottata da 80 Paesi, da 36 Stati dell'unione, dal governo federale, ecc), i WEELs, (che sono una lista proposta dall'AHIA, complementare a quella dell'ACGIH), i NIOSH REL, i PEL OSHA, ecc.

Quindi, anche se non ufficiali, esistono numerose liste alle quali chi effettua la valutazione del rischio può attingere.

Se scorriamo la lista dell'ACGIH, vediamo che oltre per le sostanze chimiche di sintesi, sono riportati valori limite per sostanze di diversa origine.

Da questa analisi comprendiamo facilmente come attività lavorative che di fatto erano "sfuggite" da una attenta valutazione dei rischi (probabilmente per dimensione delle Aziende stesse e per la precedente non obbligatorietà di effettuare misure di esposizione) debbano ora **rivedere in maniera importante il proprio documento di valutazione dei rischi.**

Con questo non si richiede – evidentemente - che si passi dai "visitifici" ai "misurifici", come qualcuno ha detto, ma che le attività vengano valutate complessivamente e che si pongano in essere le azioni ad esse conseguenti. Ma torneremo poi su questo punto quando passeremo a considerare le azioni da intraprendere.

L'elemento di maggiore novità del decreto è sicuramente l'individuazione di una soglia di rischio, quella del cosiddetto "rischio moderato", che consente al datore di lavoro di evitare azioni di diversa natura. Da un lato si tratta di misure di prevenzione primaria (la sostituzione dell'agente pericoloso, la riprogettazione dei processi lavorativi, il miglioramento della ventilazione, l'adozione di DPI), dall'altro di quelle di prevenzione secondaria (sorveglianza sanitaria, monitoraggio ambientale e biologico, ecc).

La metodologia è ragionevole in quanto si tratta di un processo di intervento basato sul livello di gravità (pensiamo che il massimo dell'azione di prevenzione è da associarsi alla presenza di sostanze cancerogene e mutagene); la difficoltà è evidentemente quella di attribuire alla definizione di rischio moderato un significato che sia coerente.

E' chiaro a tutti che la legge, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale relativo, attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di identificazione del rischio moderato.

Non si vuole in questa sede riproporre il "tormentone estivo", ma piuttosto fornire elementi utili verso una gestione coerente con l'obiettivo primario, e cioè quello di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti in rapporto a tutti gli aspetti dell'attività lavorativa.

Per fare questo occorre fare un "salto mentale", e quindi svincolare il ragionamento dal puro rispetto del dettato normativo, per presentare gli aspetti di natura tecnica ai quali ci si può trovare di fronte.

In primo luogo vorrei richiamare l'attenzione sulla complessità della valutazione del rischio chimico, ed in particolare sul fatto che l'esposizione agli agenti chimici è pressoché sempre una multi-esposizione, sia essa contemporanea o sequenziale. Ciò richiede che vengano valutati gli effetti complessivi sulla salute di diverse sostanze, alle quali possono o meno essere stati attribuiti valori limite di esposizione.

Voglio citare il fatto che l'identificazione del rischio moderato (almeno per ciò che concerne l'aspetto relativo alla sorveglianza sanitaria) fatto da alcuni coincidere con il valore del 50% del TLV, sulla base del dato del piombo, è certamente un passaggio assai riduttivo: si tratta infatti del caso di un singolo metallo, ampiamente conosciuto sia sotto il profilo tossicologico, sia sotto quello della tecnologia e quindi dell'esposizione.

Inoltre esso riguarda un numero assai limitato di attività lavorative e quindi le motivazioni politico-economiche alla base di questa scelta non saranno certamente in grado di determinare grossi scompensi.

Per l'esecuzione di questo compito sono necessarie competenze di tossicologia, che in genere fanno parte del bagaglio formativo del solo medico competente.

In secondo luogo i lavoratori che eseguono un determinato compito lavorativo possono avere suscettibilità diverse ad un determinato tossico per diverse ragioni (ed è questo il motivo per il quale si legge chiaramente nella definizione dei TLV, che tali limiti di soglia indicano le concentrazioni di sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che **solo la maggioranza** dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza subire effetti negativi sulla salute).

E' quindi evidente che questi valori non possono rappresentare una demarcazione netta tra una condizione sicura ed una pericolosa in quanto non si pongono l'obiettivo di proteggere tutti gli individui; essi devono essere considerati, come suggerisce l'Associazione stessa,

**come “raccomandazioni”, o “come orientamento per la corretta conduzione degli impianti”, e nel luogo di lavoro “è opportuno mantenere la concentrazione degli inquinanti ai livelli più bassi tecnicamente consentiti”.**

Si ritiene quindi che il datore di lavoro debba avvalersi comunque della consulenza di un medico competente per l'esecuzione della valutazione del rischio, almeno in questa fase transitoria in attesa dell'emanazione dei decreti allegati indipendentemente, o forse anche al fine, della “propria” definizione di rischio moderato.

Su questo punto è tuttavia d'obbligo una considerazione che nasce dall'esperienza di verifica documentale effettuata prima dell'entrata in vigore del decreto 25. Dai documenti presentati emerge **solo nel 20% dei casi la preoccupazione del tecnico-valutatore di interagire in modo approfondito con il medico competente** (ma potrebbe anche essere viceversa!).

L'impressione che si trae dalla lettura di questi documenti è quella che i due soggetti seguano vie parallele con rari punti di approfondimento e confronto. Sarà quindi compito del datore di lavoro assicurarsi che i soggetti da lui incaricati della valutazione dei rischi eseguano il proprio compito nella maniera più efficace possibile. E' infatti lui il soggetto che deve funzionare come motore del processo cercando di evitare, come si è visto in alcuni casi, di “delegare” in toto l'azione ai consulenti.

Si vuole sottolineare il fatto che l'expertise tecnica deve rappresentare solo l'elemento di approfondimento tecnico della valutazione del rischio, che come sappiamo è in realtà qualcosa di molto più comprensivo.

La qualità della valutazione sarà in buona sostanza tanto più elevata quanto più egli pretende dai consulenti al fine della tutela dei propri dipendenti.

## **Informazione e formazione**

L'ultimo aspetto che si vuole affrontare è quello della **informazione e formazione dei lavoratori** perché si ritiene tra quelli di maggiore innovazione.

Il datore di lavoro deve infatti garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- Dati ottenuti dalla valutazione dei rischi;
- Dati sulla pericolosità degli agenti (identità, rischi, valori limite, ecc)
- Formazione e informazione adeguati
- Accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza

In particolare il livello dell'informazione ricevuta deve conformarsi al livello di rischio insito nella lavorazione specifica. Si sottolinea quindi l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare i lavoratori:

- Oralmente

o

- Formarli e addestrarli individualmente con informazioni scritte.

a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio.

Si ritiene che l'informazione possa essere orale solo in caso di giustificazione del rischio, anche se orientamenti precisamente definiti su come debba avvenire la comunicazione del rischio rimangono ancora da essere individuati.

Come si è detto all'inizio il recepimento della direttiva 2001/58/CE (con decreto 7/9/02 del Ministero della salute) rappresenta una tappa importante nel processo di comunicazione del rischio perché obbliga il responsabile dell'immissione sul mercato di fornire gratuitamente, su richiesta dell'utilizzatore professionale, una scheda informativa in materia di sicurezza anche se il preparato non è classificato come pericoloso, ma contiene almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, se superiore a determinati livelli di concentrazione.

Ciò deve permettere al datore di lavoro di valutare il rischio di cui all'art. 72-quater anche per questi preparati (che prima sicuramente sfuggivano al processo di valutazione) e quindi l'attuazione di tutte le misure conseguenti compresa l'informazione e la formazione ai dipendenti.

### **Delicato è poi il caso dei nuovi assunti.**

Proprio in virtù dell'entrata in vigore di questo decreto non ritengo potrà più essere accettato, in fase di controllo, che la formazione o l'addestramento siano state effettuate soltanto con l'affiancamento del lavoratore da parte del lavoratore più anziano.

**Anche nella situazione della già avvenuta formazione del personale ai sensi, dell'art.22 del D.Lgs. 626/94, l'Azienda dovrà quindi provvedere ad un riesame del proprio processo di formazione alla sicurezza verificando se, quanto attuato fino ad ora, corrisponda ai dettati del nuovo decreto.**

E questo aspetto di natura organizzativa sarà tanto più da verificare e controllare nel tempo quanto più in grado di incidere sulla decisione di attribuire alla lavorazione un rischio moderato.

Infine l'obbligo in carico al datore di lavoro di informare i lavoratori circa il superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Ci sembra che questo rappresenti un dato di garanzia assai importante soprattutto se pensiamo che in diverse aziende di piccole dimensioni la rappresentanza dei lavoratori sia ancora oggi molto carente.



# **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MODERATO: ASPETTI CRITICI E DIFFICOLTÀ APPLICATIVE.**

Claudio Arcari - AUSL di Piacenza

## **Introduzione**

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n.25 del 2 febbraio 2002 (D.Lgs.25/02) viene recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 98/24/CE.

Tale recepimento stabilisce nel nostro Paese i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di una attività lavorativa che comporti la loro presenza.

Il Titolo VII-bis, attraverso il quale il D.Lgs. 25/02 è stato inserito nel testo del D.Lgs.626/94, stabilisce con i primi due articoli (artt.72-bis e 72-ter D.Lgs.626/94) rispettivamente il campo di applicazione e le definizioni, mentre l'articolo 72-quater D.Lgs. 626/94, affronta "la Valutazione del rischio" dove al datore di lavoro vengono indicati due compiti:

- **determina** preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro;
- **valuta i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Viene così pienamente confermato il processo valutativo individuato nella legislazione CE e contenuto nelle “Linee Guida CEE per effettuare la valutazione dei rischi” [“DG V CEE: orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” in fogli di informazione ISPEL ANNO VIII '95 monografico] il quale prevede che il processo di valutazione venga sviluppato in fasi.

La prima fase è “**l'identificazione dei pericoli**”, la seconda ed eventualmente le successive di approfondimento costituiscono la vera e propria valutazione dei rischi [DG V CEE Linee Guida in sezione 2 paragrafi 2 e 3].

Il datore di lavoro dovrà quindi procedere “**preliminarmente**” alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo in azienda.

Si rammenta che nel campo di applicazione sono compresi gli agenti chimici di qualunque specie, anche di origine naturale, purché dotati di caratteristiche di pericolosità (per esempio: cereali, farine di cereali, mangimi, minerali, ecc.).

Per ognuno di questi deve essere poi associata la classificazione CE (quando esistente) ovvero in assenza di questa deve essere identificato

se l'agente chimico utilizzato, pur non essendo classificato, possa comportare comunque un rischio per la salute e la sicurezza [art.72-ter, comma 1. lettera b) punto 3) D.Lgs. 626/94].

Inoltre, nella identificazione dei pericoli il datore di lavoro deve tener conto delle attività produttive che vengono svolte, al fine di identificare se nel corso di tali attività vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi, quali per esempio: attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusione o tempra dei metalli, uso di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.

E' estremamente utile che già in questa fase di ricognizione venga stabilita:

- la quantità di prodotti utilizzati;
- il luogo e le modalità d'uso dell'agente.

Il processo di valutazione dei rischi deve essere effettuato anche nel caso che venga avviata una nuova attività secondo le modalità previste **dall'articolo 72-quater comma 6. D.Lgs. 626/94.**

In questo caso la valutazione deve essere **predisposta prima dell'inizio dell'attività** e questa può iniziare **solo dopo** avere effettuato la valutazione e predisposto le idonee misure di prevenzione dai rischi; **inoltre, da parte del datore di lavoro deve essere seguita, quando occorra, la procedura prevista dall'articolo 48 del D.P.R. 303/56,** relativamente alla costruzione, all'ampliamento e alla ristrutturazione degli edifici o dei locali adibiti a lavorazioni industriali a cui sono adibiti più di tre lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

## La valutazione del rischio

Il datore di lavoro dopo aver eseguito la fase di identificazione dei pericoli deve intraprendere la fase di **valutazione del rischio**; il D.Lgs. 626/94 TITOLO VII-bis indica, in particolare, le variabili da tenere in considerazione:

- ✓ **“le proprietà pericolose dell’agente”**. In generale sono individuabili dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE;
  
- ✓ **le informazioni contenute nella scheda di sicurezza** [N.B. : Con il prossimo recepimento della Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, su richiesta dell’utilizzatore professionale sarà disponibile la scheda di sicurezza anche per i preparati non pericolosi ma che contengano almeno una sostanza pericolosa per la salute al di sopra dei limiti di concentrazione definiti dalla norma];
  
- ✓ **“il livello, il tipo e la durata dell’esposizione”**. Le modalità con cui si può pervenire ad identificare questi parametri sono di tre tipi:
  1. misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;
  2. misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase (per esempio nei casi che già si suppongono oltre il rischio moderato);
  3. ovvero in questa fase con stime qualitative che identificano, in termini semplici, le variabili ed eseguono una graduazione preliminare del livello di esposizione

Queste tipologie di stima non sono da confondere con gli algoritmi di valutazione del rischio (i quali devono tener conto

ed utilizzare tutti i parametri della valutazione del rischio) ma sono solo stime che consentono un primo veloce e semplice approccio ad una definizione del livello di esposizione nell'ambito della fase preliminare di valutazione del rischio.

- ✓ **circostanze di svolgimento del lavoro e quantità in uso** della sostanza o del preparato;
- ✓ **i valori limite** professionali e/o biologici dell'agente se esistenti;
- ✓ **gli effetti delle misure** preventive e protettive adottate;
- ✓ **le conclusioni**, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria.

Occorre sottolineare che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate e tenere conto dei loro effetti sui rischi **[art.72-quater comma 2. D.Lgs. 626/94]**.

Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri sopraindicati, è possibile includere la *“...GIUSTIFICAZIONE che la natura e l'entità dei rischi ...”* *“...rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”*.

Si identifica così un primo “step” del processo che prevede che quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi (inclusione in matrice, ciclo chiuso, ect.. ovvero caratteristiche chimico-fisiche quali tensione di vapore, temperatura di fusione e di ebollizione, punto di infiammabilità, stato di aggregazione, ect..) lo permettano, sia possibile terminare il processo di valutazione dei rischi che **comunque deve contenere** quanto previsto dall'articolo 72-quater, comma 1 e 72-quinques comma 1. D.Lgs. 626/94.

In merito alla giustificazione si veda anche il documento Linee Guida CEE sulla valutazione dei rischi DG V CEE, in particolare nella traduzione ISPESL alla pag.46, dove viene indicato di non procedere ad una dettagliata valutazione dei rischi in presenza di pericoli che per natura e quantità non necessitano di ulteriori approfondimenti.

La giustificazione consente al datore di lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti [ad es. misurazioni ambientali, valutazioni complesse] ma non lo esonera dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione.

## **Rischio moderato**

Nel D.Lgs.25/02 viene introdotto il concetto di “rischio moderato” e viene stabilito che quando il processo valutativo indichi **il non superamento di tale soglia di rischio**, il datore di lavoro debba applicare le misure e i principi generali di prevenzione di cui all’articolo72-quinquies (nonché di tutte le altre norme di prevenzione e protezione) e sia invece sollevato dalla applicazione di specifiche misure di tutela quali: la sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, le misure specifiche di protezione e prevenzione e le disposizioni in caso di incidenti o di emergenza.

L’introduzione della soglia di rischio moderato pone alcuni problemi per la sua definizione sia sotto gli aspetti relativi all’interpretazione della Direttiva 98/24/CE sia sotto alcuni aspetti tecnici e scientifici:

1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24/CE degli altri Paesi UE il termine è stato univocamente definito come rischio **BASSO** [leve (SP), *slight* (GB), *faible* (F), *baixo* (P), *micro* (GR)] o **irrilevante**;

2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgenti;
3. nel D.P.R.303/56 l'articolo 35, comma 2 prevede l'esonero dagli obblighi di Sorveglianza Sanitaria quando: "... *possa fondatamente ritenersi **irrilevante** il rischio per la salute dei lavoratori.*"

Se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con l'introduzione della direttiva CE appare logico associare il rischio moderato alla dizione "**irrilevante** il rischio per la salute".

Da queste considerazioni non può che essere ritenuto ragionevole **definire il rischio moderato previsto dal D.Lgs.25/02 come una soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO.**

Occorre inoltre mettere in evidenza la **differenza** che esiste nella definizione di rischio moderato fra la Direttiva CE e il D.Lgs.25/02.

Nella prima il rischio moderato viene individuato **solo dal parametro quantità** dell'agente chimico mentre nel recepimento italiano i parametri presi in considerazione sono:

- il **tipo e quantità** dell'agente chimico;
- **modalità e frequenza** di esposizione all'agente chimico;

**in entrambi i testi i parametri individuati devono coesistere con la condizione che le misure di prevenzione e protezione siano sufficienti a ridurre il rischio.**

## Il percorso e gli strumenti della valutazione

Si può individuare un percorso che consente di arrivare a definire le condizioni per cui il datore di lavoro possa classificare il rischio da agenti chimici nelle due classi previste dal TITOLO VII-bis del D.Lgs. 626/94:

- **L'identificazione dei pericoli** avverrà secondo le modalità e gli schemi già citati che comprendono :
  - i) la lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati in azienda,
  - ii) la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppino, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi;
  - iii) la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R secondo la classificazione CE.

Per assegnare la classificazione CE degli agenti chimici pericolosi può essere utilizzato l'elenco non esaustivo contenuto in **Allegato A**.

- **La valutazione preliminare dei rischi** connessi all'uso o alla presenza di tutti gli agenti chimici pericolosi secondo quanto previsto dall'articolo 72-quater comma 1. D.Lgs. 626/94 [prima fase della valutazione].
- quando natura e entità dell'agente chimico lo consentono terminare il processo di valutazione e **classificarsi al di sotto della soglia del rischio moderato** [art.72-quater comma 5. D.Lgs. 626/94]
- sviluppare, nei casi in cui è necessario una dettagliata **valutazione del rischio** [seconda fase] attraverso **misurazioni ambientali**

[esposizione cutanea e/o inalatoria] oppure l'applicazione di algoritmi o modelli per stime di rischio.

## **Misurazioni ambientali**

Nel caso si eseguano misurazioni ambientali la norma generale di riferimento (*Allegato VIII-sexies D.Lgs.626/94*) è la UNI-EN 689 [*Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. 1997*] che contiene:

### **□ un metodo per la valutazione dell'esposizione in più fasi:**

- 1) *indicazione dell'esposizione potenziale;*
- 2) *determinazione dei fattori relativi al posto di lavoro;*
- 3) *valutazione dell'esposizione.*

In questo metodo la valutazione dell'esposizione non richiede necessariamente la misurazione dell'agente, ma si può qui raggiungere la conclusione che l'esposizione è molto bassa.

### **□ Una strategia di misurazione in cui si identificano:**

- 1) *la selezione degli addetti da campionare;*
- 2) *le misurazioni in condizioni rappresentative;*
- 3) *la misurazione nelle condizioni peggiori [tese a limitare gli impegni del campionamento].*

### **□ Una procedura di misurazione tesa a fornire risultati rappresentativi dell'esposizione.**

- **Procedure per valutare l'esposizione misurata nei confronti di un valore limite; vengono indicate due procedure una "formale" [appendice C sviluppabile anche con basso numero di campioni] e una "statistica" [appendice D sviluppabile con maggior numero di campioni. Almeno 6 ma preferibilmente maggiori di 10].**
  
- **Un criterio per stabilire le modalità e la periodicità delle misurazioni di controllo.**

Altre norme generali di riferimento per le misurazioni degli agenti chimici richiamate in Allegato VIII sexies D.Lgs.626/94 sono: norma UNI EN 481:1994 [Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.] e norma UNI EN 482:1998 [Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici].

All'articolo 72-sexies comma 2. D.Lgs.626/94 vengono introdotte le misurazioni dell'agente chimico quale compito per il datore di lavoro che abbia classificato il rischio come superiore al moderato.

A meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di protezione il datore di lavoro effettua la misurazione:

- **ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l'esposizione all'agente chimico [quantità, modalità d'uso, modifiche di tecnologie ed impianti ....];**
  
- **periodicamente per controllare l'esposizione dei lavoratori.**

Altresì il comma 2 dell'articolo 72-sexies D.Lgs.626/94 indica che le misurazioni vanno effettuate “... *per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali* “ quindi il campionamento deve essere svolto per tempi ampi e significativi dell'esposizione e in tutte le fasi espositive degli addetti [tendenzialmente l'intero turno di lavoro] e anche negli spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Il primo snodo che deve essere sciolto riguarda l'obbligatorietà delle misurazioni quando il rischio sia superiore al moderato; l'articolo 72-sexies comma 2 D.Lgs. 626/94 prevede l'effettuazione delle misurazioni dell'agente fatto salvo che non esistano altri mezzi che il datore individui con la garanzia del mantenimento dei livelli di esposizione al minimo possibile raggiunto.

Esistono difficoltà a comprendere quali siano i mezzi alternativi alle misurazioni [che peraltro sono anche richiamati nell'**appendice E della norma UNI-EN 689** come “procedure di non misurazione”] se non altri metodi, di misura e non, con i quali si garantisca il buon funzionamento dei presidi di protezione quali, ad esempio: misurazioni in continuo o periodiche di velocità dell'aria in condotti per la verifica di efficienza di un impianto di ventilazione, misure relative ad impianti o lavorazioni a ciclo chiuso che garantiscono sul mantenimento di tale caratteristica; garanzia che il mantenimento di temperature nei cicli lavorativi siano in diretto collegamento con le esposizioni; garanzie, provate sperimentalmente, che determinate procedure di lavoro determinano livelli di esposizione sotto controllo, ed altro ....

In ogni caso il datore di lavoro per scegliere l'opzione **di non procedere alla misurazione** dell'agente deve provare, inserendo quanto predisposto in merito nel documento di cui all'art.4 del D.Lgs. 626/94, **in**

**modo inequivocabile che il sistema scelto offra ampie garanzie sui livelli di esposizione raggiunti.**

Le misurazioni dell'agente chimico non sono quindi da considerarsi obbligatorie per la valutazione del rischio e la loro obbligatorietà si verifica quando il datore di lavoro ha classificato il rischio come superiore al moderato, tuttavia si deve sottolineare che in linea prettamente giuridica, un tassativo obbligo a misurare l'esposizione ad agente chimico non permane nemmeno nelle situazioni al di sopra del rischio moderato, a condizione che il datore di lavoro dimostri, in concreto e in modo incontrovertibile, il conseguimento e il mantenimento di un accettabile livello di prevenzione e protezione per i lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici.

Per utilizzare le misurazioni per la valutazione dell'esposizione occorre disporre di un sistema di valori limite che, allo stato attuale, l'allegato VIII-ter D.Lgs.626/94 contiene solo quello relativo al Piombo inorganico e suoi composti.

Si ritiene proporre, quale sistema di riferimento, in attesa dell'estensione dell'allegato VIII-ter D.Lgs.626/94, uno schema che:

1) in via prioritaria utilizzi la lista dei valori limite indicativa contenuta nella Direttiva 2000/39/CE dell'8 giugno 2000 [contenente 63 agenti chimici con relativo limite] e le liste predisposte dallo **SCOEL** (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) che assiste la Commissione Europea nell'elaborare i valori limite dell'esposizione professionale ad agenti chimici e i valori limite biologici.

2) Quando l'agente chimico misurato non compare nella lista delle Direttive CE, utilizzi la lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).

**In conclusione si ribadisce che un corretto approccio prevede che le misurazioni dell'agente chimico vadano effettuate successivamente alla predisposizione dei miglioramenti delle misure di prevenzione e protezione.**

In questo contesto le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione [misurazioni periodiche].

Al termine della revisione delle misure di prevenzione e protezione adottate ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. 303/56 e degli articoli 72-quinques e 72-sexies D.Lgs.626/94, un'adeguata applicazione della norma UNI-EN 689 consentirà di ottenere misurazioni della esposizione che documentino l'efficacia di quanto predisposto in una ottica di ottimizzazione delle risorse che permetta, con il numero minimo utile di misurazioni, il raggiungimento degli obiettivi di valutazione di efficacia della protezione raggiunta.

### **Criteri per la definizione di rischio moderato**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 72-terdecies DLgs. 626/94 relativo all'emanazione del Decreto Ministeriale per l'individuazione del rischio moderato e, nelle more di questo, che la valutazione del rischio

moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro, si ritiene di fornire alcune indicazioni relative all'individuazione della soglia del rischio moderato secondo i seguenti criteri:

#### **a) rischio tossicologico**

##### **1. Attraverso l'uso dei valori limite occupazionali**

Fa riferimento la norma UNI EN 689 [Allegato VIII sexies TITOLO VII-bis DLgs. 626/94] dove all'APPENDICE C viene fornita una procedura formale per la valutazione dell'esposizione di addetti.

In merito ai valori di esposizione rilevati si può evitare la misurazione periodica dell'agente [art.72-sexies comma 2. DLgs. 626/94] e terminare il processo di miglioramento, in quanto ci sono sufficienti garanzie che non sia superato il valore limite, quando:

- su di un turno di lavoro il valore di esposizione risulta inferiore a 1/10 del valore limite;
- su tre diversi turni il valore di esposizione risulta inferiore ad 1/4 del valore limite.

**Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che i valori di 1/10 su di un turno e di 1/4 su tre turni fissano la soglia al di sotto della quale si può classificare il rischio MODERATO per inalazione di un agente chimico.**

In alternativa la stessa norma UNI EN 689 offre un approccio di valutazione statistica rispetto al valore limite (APPENDICE D) qui il numero

di misurazioni delle esposizioni deve risultare più alto (almeno 6 è il numero minimo accettabile) e sono previste tre zone di riferimento in funzione delle percentuali previste di superamento del valore limite:

- **situazione rossa** con probabilità di superamento del valore limite maggiore del 5%;
- **situazione arancio** con probabilità di superamento del valore limite fra lo 0,1% e il 5%;
- **situazione verde** con probabilità di superamento del valore limite inferiore allo 0,1 %.

**Nel caso di applicazione di questo criterio statistico la soglia del rischio moderato è individuabile quando si rientra nella situazione verde.**

## 2. Senza l'ausilio di valori limite

I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di inserire il risultato delle valutazioni in classi; risulta pertanto indispensabile, per l'applicazione di ogni modello, oltre alla conoscenza dettagliata, riferirsi alla specifica graduazione in esso contenuta.

Nel caso delle piccole imprese artigiane, che si distinguono per un'elevata variabilità delle mansioni lavorative degli addetti e dei relativi tempi di esposizione nonché delle modalità d'uso degli agenti chimici gli algoritmi o i modelli possono rappresentare uno strumento di particolare utilità nella valutazione del rischio.

**Risulta comunque consigliabile, nei casi dubbi, confermare il risultato dei modelli con una o alcune misurazioni dell'esposizione.**

### 3. Esposizione cutanea

Nel campo della valutazione dell'esposizione cutanea non sono attualmente disponibili valori limite di ESPOSIZIONE DERMICA mentre sono disponibili metodiche per la misurazione.

Nel caso di valutazione dell'esposizione cutanea per classificare il rischio moderato sono possibili due vie [di diversa validità]:

- **senza misurazioni**, attraverso un modello (per esempio quello proposto in allegato B) in cui ci si può classificare nel rischio moderato quando la valutazione porta alle classi “**molto basso**” e “**basso**” che devono comunque escludere il contatto o lo prevedono solo per casi sporadici o incidentali [modelli da utilizzare con cautela, di pre-valutazione];
- **con misurazioni**, da utilizzare ogni qualvolta esistono dubbi sulla esposizione cutanea; in questo caso per classificarsi in rischio moderato un approccio conservativo [tutelante] potrebbe essere quello di determinare quantità, in concentrazione [ $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{giorno}$ ], al di sotto di 10 volte il limite di rilevabilità del metodo (valore di concentrazione trovato < 10 L.R.).

#### **b) rischio di incendio e/o esplosione**

Per la classificazione al di sotto della soglia del rischio moderato nel caso della valutazione di incendio si individua il DM 10.03.1998 “Criteri

generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" quale punto di riferimento. Nel DM vengono individuate tre classi di rischio di incendio: luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato, medio e basso e, nell'allegato IX, sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elenchi di attività che rientrano nelle attività a rischio di incendio medio ed elevato.

**Per tali attività si ritiene automatico classificare il rischio di incendio come superiore al moderato.**

Per attività non indicate nell'allegato IX si deve effettuare la valutazione del rischio incendio ed **è possibile classificare al di sotto della soglia del rischio moderato** quelle attività per cui tali valutazioni hanno portato all'identificazione delle seguenti condizioni (punto 1.4.4 del DM 10.03.1998 **rischio di incendio basso**):

1. Sostanze a basso tasso di infiammabilità.
2. Condizioni locali e di esercizio con scarsa possibilità di sviluppo di principi d'incendio.
3. Probabilità di propagazione limitata in caso di eventuale incendio.


Inoltre possono essere di ausilio nella valutazione di incendio e/o esplosione e nella relativa classificazione in rischio moderato:

- ◆ La norma CEI EN 60079-10 [Classificazione dei luoghi pericolosi]; CEI 31-35 e CEI 31-35/A [Guide all'applicazione della norma CEI-EN 60079-10]
- ◆ La norma CEI 64-2 [Prescrizione specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive].

- ◆ La direttiva 1999/92/CE del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti a rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

In Figura A viene sintetizzato il percorso che consente la classificazione di rischio.

**Figura A:** Flow-chart relativa al percorso di valutazione per la classificazione del rischio da agenti chimici pericolosi



**Allegato A: Riferimenti per la classificazione degli agenti chimici pericolosi**

Elenco contenuto nel D.M. Ministero Sanità 11 aprile 2001 – recepimento Direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico.
Direttiva 2001/59/CE XXVIII adeguamento al progresso tecnico.
La scheda di sicurezza che deve essere redatta ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n°52 e la classificazione contenuta nella etichetta del prodotto.
Istituto Superiore di Sanità “Classificazione delle sostanze pericolose” aggiornato al XXVIII adeguamento della direttiva 2001/59/CE sul sito <a href="http://www.spp.iss.it">www.spp.iss.it</a> .
Fiches toxicologiques collezione completa maggio 2000 su CD-ROM (Institut National de Recherche et de Sécurité Francia) oppure direttamente sul sito <a href="http://www.inrs.fr">http://www.inrs.fr</a> .
Sintalex 7.0 banca dati italiana su CD-ROM (Associazione Ambiente e Lavoro Sesto San Giovanni – MI ▲ <a href="http://www.amblav.it">http://www.amblav.it</a> ).



## COME CAMBIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

G. Giacomozzi – Azienda USL Bologna Sud

### Premessa

Le prime grandi novità per il medico competente sono contenute nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, in particolare all'articolo 17 che ne elenca gli obblighi (e gli obiettivi), tra cui assume rilevante importanza quello previsto alla lettera a) del comma 1:

*il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione dai rischi alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.*

Tale norma colloca la sorveglianza sanitaria in una prospettiva del tutto nuova e profondamente innovativa rispetto alla precedente normativa in materia di controlli sanitari sui lavoratori, in particolare per due motivi:

- la collocazione del medico competente in posizione centrale a scavalco tra la "linea operativa" aziendale (la triade datore di

lavoro – dirigenti – preposti) e la “linea consultiva” aziendale (servizio di prevenzione e protezione dei rischi e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);

- il passaggio dalla tutela della salute intesa non più come assenza di malattia, ma come integrità psico-fisica dei lavoratori, ovvero come benessere fisico e assenza di disagio psichico.

Tali due profili di svolta ci fanno capire quanto siano ampliati gli obiettivi assegnati dal legislatore alla sorveglianza sanitaria e quindi i compiti propri del medico competente, non dimenticando peraltro che l'espressione da parte del medico competente del giudizio di idoneità alla mansione specifica si propone non solo di tutelare la salute del singolo lavoratore visitato, ma anche, in una accezione più globale del termine idoneità, la salute dei terzi (lavoratori e non) che possono venire in contatto con il lavoratore visitato.

Abbiamo quindi sottolineato la nuova figura ed il nuovo ruolo assegnato dal legislatore al medico competente nell'ambito della collaborazione con il datore di lavoro, a cui comunque rimane in capo l'obbligo di eseguire la valutazione dei rischi; che cosa significa dunque “collaborare” per il medico competente ?

La collaborazione consiste nella identificazione dei rischi, tra cui ovviamente anche quelli di natura chimica, legati alla presenza sul luogo di lavoro di agenti (o preparati) chimici pericolosi, di cui tratta il Decreto Legislativo n. 25 del 2002.

Particolare attenzione dobbiamo porre al termine “presenti”: per il legislatore è quindi sufficiente che tali agenti o preparati chimici siano

presenti sul luogo di lavoro, anche se non vengono utilizzati direttamente nel ciclo lavorativo; il medico competente dovrà pertanto collaborare con il datore di lavoro all'identificazione di tutti questi agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

### **Che significato dobbiamo dare alla parola “tutti” ?**

Il termine “tutti” significa quelli ragionevolmente identificabili in base alle conoscenze: in genere il datore di lavoro è sprovvisto di conoscenze tecnico-scientifiche o mediche e quindi la collaborazione del medico competente assume rilevanza fondamentale proprio per le sue competenze tecnico-scientifiche che gli derivano dagli studi effettuati e dalla conoscenza dei luoghi di lavoro.

La conoscenza dei luoghi di lavoro è un obbligo preciso del medico competente (*articolo 17 comma 1 lettera h del Decreto Legislativo n. 626/94*), che deve visitare gli ambienti di lavoro, nessuno escluso, ivi ricomprendendo anche quelli cosiddetti “non a rischio”. Ricordiamo peraltro che l'inosservanza di tale norma da parte del medico competente risulta penalmente sanzionata.

Il ruolo del medico competente quindi, anche nel Decreto Legislativo n. 25/02, è quello che gli deriva dal già citato articolo 17 del Decreto Legislativo n. 626/94: è quindi **un ruolo attivo di collaborazione** con il datore di **lavoro nell'individuazione della classe di rischio** in cui si colloca l'azienda; il medico competente non dovrà pertanto solo firmare per presa visione il documento di valutazione del rischio (ruolo totalmente passivo), ma dovrà, grazie alle sue competenze tecnico-scientifiche ed alla sua conoscenza di tutti i luoghi di lavoro, svolgere un

ruolo attivo partecipando alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed alla identificazione della classe di rischio chimico dell'azienda.

Dovrà quindi esprimersi anch'esso circa il rischio chimico moderato, agendo con "prudenza", "perizia", "diligenza" e secondo le sue conoscenze dello "**stato dell'arte**", ovvero secondo quell'insieme di regole tecniche che presiedono ad una data materia, nel momento in cui il soggetto svolge quell'attività o professione.

Qualora un datore di lavoro elabori un documento di valutazione dei rischi incompleto o insufficiente, viola specificamente l'articolo 72-quater del Decreto Legislativo n. 25/02 ed il medico competente non deve in tal caso accettare il documento, segnalandolo al datore di lavoro, il quale ha peraltro l'obbligo di informare il medico competente su tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

## **La sorveglianza sanitaria**

In quali casi dunque vige l'obbligo degli accertamenti sanitari ?

La risposta è contenuta nell'art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo n. 626/94: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo "**nei casi previsti dalla normativa vigente**" e pertanto non sempre e va dunque effettuata nelle ipotesi in cui sia espressamente prevista da una normativa ancora vigente.

Si deve a questo punto introdurre il concetto di "**tassatività**" della sorveglianza sanitaria: perché o la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per legge (nei casi appunto previsti dalla normativa vigente), oppure è vietata, in quanto si viola l'articolo 5 della Legge n. 300 del 1970 (ovvero lo Statuto dei lavoratori); non ci sono altre alternative possibili.

Quali sono quindi i casi previsti dalla normativa vigente: sicuramente, sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 25/02, i casi indicati nelle voci da 1 a 57 della tabella allegata al DPR n. 303 del 1956, la quale enumera i casi con elencazione tassativa (ricordiamo tuttavia che le voci da 1 a 44 più la voce 47 sono state abrogate dal Decreto Legislativo n. 25/02); quindi, successivamente, sono entrate in vigore altre norme particolari (*il Decreto Legislativo n. 277 del 1991, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e lo stesso Decreto Legislativo n. 25 del 2002*) che trattano rischi specifici (videoterminali, agenti biologici, agenti cancerogeni, agenti chimici pericolosi presenti nell'ambiente di lavoro, ecc...) per i quali è tassativo l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Ma, oltre a tali norme particolari e specifiche, dobbiamo considerare che vige anche una norma generale di base rappresentata dall'articolo 3 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n. 626/94 (controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici): la necessità del controllo sanitario discende dunque anche dalla identificazione di eventuali rischi esplicitati da parte del datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi (*quello di cui all'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 626/94*), anche se non citati esplicitamente da voci di legge.

In questi casi il controllo sanitario è attuato in funzione di tali rischi, in quanto il documento di valutazione dei rischi deve individuare le misure di prevenzione e di protezione da attuare conseguentemente alla valutazione dei rischi e tra queste può essere certamente annoverata la sorveglianza sanitaria.

Se, ad esempio, in una azienda il rischio maggiore è rappresentato dai movimenti ripetitivi dell'arto superiore (rischio peraltro non normato da alcuna voce o norma specifica) tali da provocare patologie muscolo-

scheletriche a carico di questo segmento e tale rischio è esplicitamente riportato nel documento di valutazione dei rischi da cui emerge pertanto la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria, appare evidente che in quell'azienda vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria anche per un rischio non normato.

Per quanto riguarda il Decreto Legislativo n. 25/02, gli agenti chimici pericolosi rientrano sicuramente tra quelli per cui vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, come indicato nell'articolo 72-decies (Sorveglianza sanitaria) e nell'articolo 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio).

All'**articolo 72-decies** la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute viene scomposta in accertamenti effettuati:

- in sede di visita preventiva,
- periodicamente
- alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tali accertamenti sono dunque atti tipici e di competenza esclusiva del medico competente e quindi non possono essere svolti da soggetti che non abbiano la qualifica di medico competente.

Sono costituiti da un insieme di esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio specifico e ritenute necessarie dal medico competente, il quale può avvalersi (*articolo 17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 626/94*), per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

**È assolutamente vietato sottoporre i lavoratori ad accertamenti che non siano mirati al rischio specifico, a cominciare dagli accertamenti su tossicodipendenza, sieropositività o gravidanza.**

- Accertamenti preventivi: debbono essere eseguiti prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione allo specifico agente chimico pericoloso e sono mirati a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori saranno destinati e finalizzati alla valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- Accertamenti periodici: vengono eseguiti di norma una volta all'anno o con una periodicità diversa decisa dal medico competente stesso.

Il Decreto Legislativo n. 25/02 supera dunque la gabbia rigida delle periodicità (trimestrale, semestrale ed annuale) definita dal DPR n. 303/56: **la periodicità è, di norma, annuale**, ma può essere anche diversa con una adeguata motivazione; la periodicità può dunque essere superiore (o anche inferiore) all'anno, ma deve comunque essere stabilita dal medico competente, riportata nel documento di valutazione dei rischi e portata a conoscenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Riteniamo che sia abbastanza difficile ipotizzare casi che richiedano specificamente frequenze diverse da quella annuale; qualora tuttavia vi siano motivi per differenziare la periodicità delle visite mediche, questi debbono comunque essere riportati nel documento di valutazione dei rischi, in modo che l'organo di vigilanza possa effettuare un controllo ed eventualmente disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto

a quelli definiti dal medico competente (articolo 72-decies comma 8 del Decreto Legislativo n. 25/02).

- Accertamenti di fine rapporto: sono specifici, oltre che per gli agenti chimici pericolosi, anche per gli agenti cancerogeni. Si sottolinea che non è possibile derogare in alcun modo a tale obbligo di legge (ovvero non può essere concesso nessun esonero a tale disposizione) e che tali accertamenti sono finalizzati all'indicazione, da parte del medico competente, dell'opportunità per il lavoratore di sottoporsi a controlli medici anche successivamente alla cessazione dell'attività che comporta esposizione ad agenti chimici pericolosi (prescrizioni mediche da osservare per il futuro nei confronti degli effetti a lungo termine).

Abbiamo inoltre già sottolineato che, per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme di esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio specifico e ritenute necessarie dal medico competente; tra questi si inserisce sicuramente anche il monitoraggio biologico (*articolo 72-decies comma 3 del Decreto Legislativo n. 25/02*), che è obbligatorio per tutti i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico (BLV).

Risulta pertanto di grande importanza l'introduzione, in una legislazione specifica, del concetto di valore limite biologico; tale innovazione tuttavia è in gran parte vanificata dal fatto che, allo stato attuale, debbono essere considerati solo i valori riportati nell'Allegato VIII-ter e nell'Allegato VIII-quater e cioè, in ultima analisi, **solo i valori riferiti al Piombo inorganico e i suoi composti ionici**.

Il legislatore sottolinea infine la necessità che tali accertamenti sanitari debbano essere **a basso rischio** per i lavoratori (*articolo 72-decies*

*comma 4 del Decreto Legislativo n. 25/02*): non possono cioè, nell'ambito dell'insieme degli esami che costituiscono la sorveglianza sanitaria, essere inserite indagini potenzialmente pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Cosa succede infine se la sorveglianza sanitaria evidenzia degli effetti pregiudizievoli per la salute dei lavoratori ?

Debbono innanzitutto esserne informati **individualmente** i lavoratori interessati ed il datore di lavoro e quindi debbono essere messe in atto una serie di misure (*articolo 72-decies comma 7 del Decreto Legislativo n. 25/02*) finalizzate a eliminare o ridurre il rischio, tra cui viene anche contemplata la possibilità di un **allontanamento temporaneo** del lavoratore dall'esposizione a rischio e quindi lo spostamento ad una mansione che non comporti tale rischio (ricollocazione del lavoratore all'interno dell'azienda per motivi sanitari inerenti la persona, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 277 del 1991).

**Tale allontanamento avviene tramite l'espressione da parte del medico competente di un giudizio di inidoneità (parziale o temporanea) del lavoratore, avverso il quale vi è sempre la possibilità di ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo n. 626/94.**

Quando un lavoratore è spostato in un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda può essere adibito a mansioni equivalenti, ovvero, in mancanza di queste, può essere assegnato a mansioni inferiori, conservando tuttavia la retribuzione relativa alla mansione di origine (trattamento più favorevole).

All'**articolo 72-undecies** si tratta delle cartelle sanitarie e di rischio: il medico competente istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio che deve essere conservata, con salvaguardia del segreto professionale, presso l'azienda o l'unità produttiva.

In tale cartella sanitaria e di rischio debbono essere annotati dal medico competente i livelli di esposizione professionali individuali.

Copia di tale cartella sanitaria e di rischio deve essere fornita, su richiesta, all'organo di vigilanza ed all'ISPESL, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ovviamente, ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del Decreto Legislativo n. 626/94, copia di tale cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata anche al lavoratore stesso, quando ne faccia richiesta ed al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.



## DIBATTITO

**ANANIA:** - RLS VM motori.

Sono anche RLST e vorrei porre due domande. Nel fare una visita in una falegnameria ho visto la valutazione dei rischi da agenti chimici firmata per presa visione da parte del MC. E' corretto ciò? Questa normativa io l'ho vista per presa visione, anche perché non sono un tecnico e più di tanto non posso fare; però nello stesso tempo mi sono chiesto come intervenire, cosa devo fare per interpellare il MC che però non ci considera per niente come RLST degli artigiani. Come RLS aziendale il discorso è completamente diverso sei lì e ti coinvolgono come RLS e li coinvolgi, per il RLST territoriale invece è difficile il rapporto perché si riesce a vedere raramente il DdL o il MC. Io infatti non so se muovermi con il MC che non mi prende in considerazione o muovermi attraverso la Medicina del Lavoro. L'altra domanda riguarda la presa in esame dei prodotti non singolarmente ma presenti in una macchina operatrice o mescolati per altre lavorazioni. Deve essere fatta la valutazione dei rischi? Vorrei un chiarimento su come debbo comportarmi.

**LIPPARINI:** - RLS Scuola Pacinotti

Vorrei avere qualche chiarimento sul D.M. 7/9/2002, se contiene qualche particolare riferimento alle scuole.

**MARCHESINI:** *Rispondo al quesito sul DM 7/9/02. Ovviamente non siamo potuti entrare nel dettaglio di questa nuova normativa molto recente, molto importante e che va a coprire il buco tra le sostanze o i preparati per cui era obbligatoria la scheda di sicurezza rispetto a quelli che non rientrando nel campo diciamo di applicabilità non avevano nessuna informazione se non volontaria da parte del produttore. Allora questa nuova normativa che avete in copia nel dischetto, di fatto come dicevo all'inizio permette di identificare in un determinato preparato le sostanze che hanno caratteristiche di pericolosità sia dal punto di vista ufficiale, cioè per i quali esiste comunque una classificazione di ufficialità, sia che siano rispondenti ai criteri di classificazione se contenute al di sopra del 1% per i preparati liquidi o solidi, o il 2% per i preparati gassosi. Ci sono delle eccezioni che per esempio per le sostanze irritanti non è necessario esplicitare il nome chimico, quindi dare una definizione stessa della molecola per problemi di marketing o cose del genere, tipo segreto professionale, ma è riservato alle sostanze che hanno minore pericolosità. Quindi questo dà la possibilità di poter predisporre le misure di cui al decreto di cui abbiamo parlato proprio per la valutazione dei rischi, e al punto 7 dove si parla della manipolazione e dell'immagazzinamento del prodotto, si prevede proprio che il produttore indichi anche per questi tipi di preparati tutte le misure di tutela che devono essere messe in campo. Quindi si va a colmare quel buco che c'era prima per cui il DdL, a meno che non facesse delle analisi particolari lui stesso per identificare i componenti volatili o quant'altro, non riusciva in qualche modo a intervenire e a dare delle valutazioni in merito. Questo dovrebbe colmare questo buco.*

**GIACOMOZZI:** *Sulla valutazione del rischio, il DDL ha l'obbligo di fare il documento, di stenderlo, di redigerlo, di fare la valutazione dei rischi. Non solo, ha un altro obbligo nei confronti del MC che è quello di informarlo sui rischi presenti nell'azienda. A questo punto il ruolo del MC non può essere quello passivo di firmare per presa visione ma deve collaborare. Il DdL potrebbe essere una persona che non ha competenze di tipo tecnico, per cui il MC insieme al RSPP devono fornire informazioni di tipo tecnico scientifico e mediche per l'identificazione dei rischi, e quindi per la valutazione degli stessi, non può limitarsi a firmare, è un ruolo assolutamente passivo e inaccettabile; non solo, ma se il MC si accorge che la valutazione dei rischi è stata eseguita in modo insufficiente o parziale penso che abbia l'obbligo di segnalarlo al DdL, e l'obbligo morale di non firmarla semplicemente per presa visione o per accettazione.*

**ARCARI:** *Sulla prima domanda sulle falegnamerie. Innanzitutto bisogna segnalare che nelle falegnamerie c'è la scadenza alla fine di quest'anno, oltre che di applicare il D.Lgs. 25, anche il decreto sui cancerogeni, sulle polveri di legno, che in parte è già vigente e che a partire dal primo gennaio del 2003 deve anche garantire almeno l'osservanza e la conformità rispetto ad un valore limite sulle polveri. Questo non riguarda il rischio degli agenti chimici, riguarda il rischio degli agenti cancerogeni, Per tutte le falegnamerie c'è questo aspetto che ormai diciamo così è a scadenza, manca ancora un mese e mezzo. Sul rischio chimico io debbo fare l'elenco di tutte le sostanze anche quando queste sono separate, debbo valutarne la loro pericolosità, quindi l'appartenenza alle categorie delle sostanze pericolose, debbo poi valutarne il rischio quando queste sono utilizzate singolarmente, o giustificarlo o analizzarlo e portarlo nel moderato o meno, e se faccio dei rimescoli intenzionali di queste sostanze, devo innanzitutto tenere conto del rischio all'atto del mescolamento, del travaso e di tutto quanto mi occorre dal punto di vista*

*tecnico e devo valutare lo sviluppo delle altre sostanze oppure le reazioni chimiche che producano altre sostanze pericolose oltre a quelle che io ho identificato. Quindi la risposta è sì, nel senso che è una domanda che mi debbo fare, poi non so se valutare il rischio o no, dipenderà dagli esiti, ma la domanda cosa succede quando rimescolo dal punto di vista dell'esposizione va fatta sicuramente. Molto dipende dalle quantità, ma se, per esempio, comincio a mescolare vernici con notevoli quantità di solventi, quell'atto di mescolare tra loro sostanze chimiche, va preso in esame. Poi devo valutare se l'evento è piuttosto raro, se il preparato che ho ottenuto lo utilizzerò e le modalità con cui lo utilizzerò. Se queste mescole sono mescole che portano, nel caso di alcune vernici può accadere, a nuovi prodotti, allora sì, devo valutare anche questo.*

*Come RLS, io posso dire la mia opinione, nel senso che il RLS ha delle possibilità di intervento che sono dettate dalla legge, in questo caso oltre che avere l'accesso e il diritto a tutte la documentazione, ha la possibilità di fare una riunione periodica, anche al di sotto dei 15 dipendenti (dietro richiesta del RLS), con il MC il RSPP, il DDL e discutere e chiedere in quella occasione tutte le risposte che gli servono. Quindi c'è tutto un processo graduale, si parte dalla documentazione fino a ricorrere all'organo di vigilanza come ultima risorsa; non vedo alternative.*

#### **GRANDI: - RLS CIBA**

Ho alcune considerazioni che rischiano di diventare preoccupazioni in questo senso. Io lavoro in un'azienda medio grande, sindacalizzata, dove comunque ci sono già dei percorsi come RLS e come RSU, sono anche delegato sindacale, abbastanza consolidati. Nelle illustrazioni che avete fatto abbiamo ascoltato tante cose che sono da fare, che i datori di lavoro dovranno fare, che devono avere fatto e dovranno attrezzarsi per farlo in futuro; la realtà non è proprio sempre così schematica. Esiste un

panorama di piccole e medie aziende, direi che è anche poi il tessuto produttivo più abituale della nostra regione o comunque della nostra provincia, dove normalmente non esiste il RLS, dove a volte c'è il rappresentante sindacale ma nella maggior parte dei casi no e dove comunque esiste una miriade di aziende neanche sindacalizzate. Ora immagino in queste aziende alla presenza della possibilità di rischio moderato e nell'assenza di normative di legge che danno un significato a questo rischio moderato, di fatto è il datore di lavoro che decide se è moderato o meno, mi immagino, e questa è la mia preoccupazione, quello che accadrà appunto, mi immagino che nella miriade di queste aziende il DdL dirà che nella propria azienda a prescindere dalle considerazioni tecniche, il rischio sarà moderato, quindi non dovrà fare null'altro rispetto a quello che ha già fatto. Non farà la sorveglianza sanitaria ai propri lavoratori, quindi il panorama, non dico che si configuri un arretramento delle tutele che fino ad oggi conoscevamo ma che sicuramente vengono messi in seria difficoltà o comunque in discussione, quindi questa è la prima considerazione, mi pare che questa nuova normativa non porti sicuramente un vantaggio per i lavoratori o per lo meno porta sicuramente ad un approfondimento nelle grandi realtà ma il rischio grosso è che nelle medie e piccole realtà questo sia un arretramento delle condizioni di lavoro in termini di salute dei lavoratori. Detto questo ovviamente nasce un problema, cosa si può fare. Chiaramente grandi risposte non ve ne sono, laddove ci sono delle possibilità di fare piattaforme sindacali nelle aziende è possibile contrattare sindacalmente delle cose in materia di salute e sicurezza che non consentano al DdL di utilizzare il rischio moderato, nelle piccole e medie aziende invece anche questa possibilità è in genere preclusa. Quindi un auspicio al tavolo in cui sono rappresentate di fatto gli organi dell'USL preposti alla vigilanza è che ci siano maggiori controlli, maggiore possibilità di intervenire in queste piccole realtà con una ulteriore incognita: sappiamo che il governo Berlusconi ha presentato

una legge delega anche per la modifica del 626 in cui a ben leggere si vede anche la modifica delle competenze dei nostri organi di vigilanza e di controllo quindi probabilmente uno sminuire la vigilanza quale fino ad oggi noi abbiamo conosciuto. Ho questo tipo di preoccupazione. Probabilmente non ci sono risposte, ma sicuramente sono cose che dovremmo attentamente valutare nel proseguo dei lavori. Grazie.

**BADINI: - RLS LUCCHESI**

Il dott. Giacomozzi prima ha illustrato l'importanza dell'effettuazione da parte del DdL del monitoraggio ambientale, ora io mi chiedevo se esisteva una legge oppure delle indicazioni sulle caratteristiche del campionamento di inquinanti chimici all'interno di una azienda e con che frequenza praticamente l'azienda deve svolgere questi campionamenti per far sì che costituiscano il monitoraggio ambientale e non solamente un dato per esprimere una valutazione dell'istante in cui viene fatto il campionamento, visto che i campionamenti nella valutazione preliminare possono determinare, in base alla concentrazione il rischio più o meno moderato. Questa mi sembra una cosa molto importante e da chiarire. Non so se in merito ci sono disposizioni legislative o se viene lasciata la facoltà al datore di lavoro di farle saltuariamente per far sì di non incidere dal punto di vista economico.

Altra domanda era quella relativa alle misure specifiche di protezione e prevenzione che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare e l'articolo 60 septies che ha illustrato prima il dott. Arcari diceva che quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione di determinati inquinanti chimici, il DdL garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di varie misure. La lettera A recitava progettazione di appropriati progetti lavorativi e controlli nonché l'uso di attrezzature e di materiali adeguati. B, appropriate misure organizzative, e C misure di protezione individuali compresi i dispositivi di protezione;

allora la mia domanda è, il DdL che si attiene alle misure di prevenzione di tipo C distribuendo solamente DPI atti a garantire la non tossicità in quelle determinate concentrazioni rilevate ha già raggiunto l'obiettivo di legge oppure deve perseguire tutto un iter per arrivare obbligatoriamente ad una minore esposizione e quindi a parametri di igienicità superiori?

#### **SERRANTI - RSPP CNR**

Il dott. Arcari ci ha illustrato in quello schema a blocchi e anche con altre slides alcune parti del decreto 25. Mi sembra che ci sia stata una contraddizione per questo chiedo un chiarimento su quello che è lo step della giustificazione dove nello schema a blocchi viene citato il rischio moderato, che però poi viene invece configurato dall'articolo successivo ecco credo che questo se non altro in me, possa ingenerare un attimo di confusione chiamando con lo stesso nome per me due cose diverse, però chiedo appunto un chiarimento, e poi, mi corre l'obbligo di porre l'accento su una cosa che è emersa, anche se è un po' fuori luogo, i compiti del servizio di prevenzione, giustamente gli oratori, credo, immagino siano più o meno tutti medici, ecco tutti i servizi di prevenzione auspicano una collaborazione o un ruolo attivo del MC nella valutazione dei rischi, ma mi sembra che non sia emerso se non di striscio che compito del servizio di prevenzione è tutto quello che abbiamo visto citato quindi ecco il ruolo del servizio di prevenzione del RSPP in tutto questo fenomeno mi sembra che sia stato se non sfiorato nelle relazioni di questa mattina, mentre mi pare che sia un ruolo centrale nell'identificazione dei pericoli se non altro assegnato dalla normativa, su questi argomenti.

#### **MORISI:**

*Cercherò di rispondere a Grandi; il problema delle piccole aziende, sicuramente c'è; la paura e il timore che è stato espresso sicuramente è condivisibile e reale. Il problema nelle piccole aziende dove non c'è il RLS o dove non c'è nemmeno il rappresentante sindacale sicuramente il problema si pone in maniera molto più rilevante che nelle grosse aziende. Ma questo era un problema del 626 in generale, non solo legato a questo specifico aspetto, nel senso che dove c'è una rappresentanza o sindacale o dei lavoratori, ovviamente c'è un maggior controllo e una maggiore verifica, quindi una più elevata possibilità di attuazione di quelle misure, la sua presenza costituisce comunque uno stimolo, nel porre i problemi all'attenzione dei singoli responsabili. Nelle piccole realtà, la situazione è molto più difficile, il discorso del rischio moderato può essere certamente gestito in maniera burocratica, come il documento di valutazione in generale, non è che ci siano delle grosse novità da questo punto di vista; anche il documento di valutazione dei rischi in ambito 626 era una scelta di qualità dell'azienda, la stessa cosa vale anche per le piccole aziende per questo discorso del rischio chimico, se effettivamente si vuol dare adito a una vera applicazione della legge, si fa una vera valutazione del rischio, altrimenti si dà per scontato che tutto sia moderato. E' ovvio che dove ci sono RLS o RSU è possibile in qualche modo contestare questa scelta dove non c'è nessuno saranno i singoli lavoratori che dovranno farsi carico o eventualmente interessare l'organo di vigilanza di verificare la corretta applicazione del Dlgs 25; altri strumenti non ce ne sono.*

*Invece per quanto riguarda il quesito posto dalla Serranti del CNR, forse è vero, non abbiamo messo in qualche modo in evidenza il ruolo e la funzione del SPP, però davamo per scontato il suo diretto coinvolgimento su questi aspetti visto che erano già e lo sono tuttora, abbiamo riservato invece una relazione specifica per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria perché questo aspetto viene modificato dal titolo VII bis. Per tutto il resto, a partire dalla valutazione del rischio, ai*

*campionamenti , ecc. vede coinvolto a pieno titolo il SPP. Forse non è stato esplicitato come forse doveva essere fatto, anche perché questa è una iniziativa rivolta principalmente ai RLS, però sicuramente tutto questo è compito specifico e precipuo del SPP in collaborazione ovviamente con il MC e con il RLS.*

## **MARCHESINI**

*Due cose, una sul discorso delle piccole aziende e una sul discorso del monitoraggio. Sulle piccole aziende le preoccupazioni espresse sono evidentemente molto chiare, ciò che possiamo dire è quello che potremo fare noi come organo di controllo per far sì che questo processo possa andare avanti nel modo migliore, Per l'impresa con meno di dieci dipendenti che può quindi autocertificare la valutazione del rischio, non sarà sufficiente evidentemente il singolo pezzo di carta in cui dice io ho questo rischio moderato, quest'altro rischio non moderato, è una autocertificazione che è scritta e come tale può non avere i contenuti giusti, quindi si chiederà che, accompagnata a questa autocertificazione, ci siano tutta una serie di documenti di corredo che sono quelli fondamentali per la valutazione; non si può pretendere una valutazione di rischio anche se chiaramente auspicabile, però almeno gli elementi a corredo dell'autocertificazione ci devono essere. La seconda considerazione riguarda le associazioni di categoria perché secondo me dovrebbe essere fatto uno sforzo un po' da tutti insomma per sollecitare queste associazioni a farsi carico del contenuto tecnico da trasmettere alle piccole imprese perché evidentemente lasciare le singole imprese alle azioni dei singoli è una strada che può portare a tante situazioni complesse e confuse, quindi un sollecito alle associazioni di categoria per intervenire in maniera concreta nel sostegno delle piccole aziende credo sia la strada da perseguire.*

*Sul discorso del campionamento la cosa si può inquadrare in questo modo, l'obbligo di misurazioni periodiche abbiamo visto nasce nella misura in cui uno si classifica al di sopra del rischio moderato, ecco, in questo caso, con tutti i benefici di aver fatto una cosa fatta bene, esistono delle normative tecniche che sono allegate anche al dischetto che è stato consegnato, che prevedono la periodicità del monitoraggio ambientale, quindi quanti campioni fare nel corso dell'anno, quanti monitoraggi mettere in campo che sono evidentemente in funzione del livello di rischio presenti in azienda. Se ci si avvicina molto al valore limite, il monitoraggio deve essere evidentemente più frequente, addirittura se noi guardiamo ad una di queste norme, dice che fatto salvo una serie di requisiti di stabilità del sistema, intendo massa lavorata, numero di operatori addetti, costanza delle lavorazioni, se ci si colloca al di sotto del 10 % del TLV si può considerare non necessario fare ulteriori approfondimenti. Ecco quindi voglio dire che ci sono gli strumenti nella normativa tecnica per poter fare un lavoro fatto bene.*

## **ARCARI**

*Do una risposta sulle misure specifiche di protezione e prevenzione. Non basta assegnare i DPI, perché quando si parla del titolo VII bis del decreto 25 sono fatte salve le misure di tutela di cui all'art. 3. Quelle misure di tutela vanno comunque messe in atto dal datore di lavoro, e all'interno di quelle misure di tutela c'è scritto che la prevenzione collettiva è prioritaria rispetto alla protezione individuale. All'interno dello stesso articolo del decreto 25 c'è scritto che la prima cosa che occorre fare è la sostituzione, poi procedere ad una progettazione appropriata, alla disposizione collettiva, infine alle misure individuali che non sono solo i DPI ma possono essere anche tutta una serie di altre attività: l'obbligo di fare la doccia, la messa a disposizione di locali idonei per cambiarsi, armadietti a doppio scompartimento, cioè tutta una serie di*

*cose tra cui ci sono anche i DPI L'importante quindi è arrivare ai DPI dopo aver messo in atto le misure che vengono prima e quando arrivo al DPI non ho finito, perché c'è un titolo quarto del D.Lgs. 626 sull'utilizzazione dei DPI, che richiede di fare la valutazione del rischio residuo, non è mica stato abrogato, è ancora lì. Perciò il DPI arriva solo quando ho messo in campo tutte le altre serie di misure di prevenzione e protezione. Non cambia nulla rispetto all'impianto che c'era prima e quando devo usare il DPI, devo applicare anche il titolo quarto.*

*Sul problema della giustificazione del rischio moderato, la prima considerazione è: che cos'è il rischio moderato? il rischio moderato non può essere che una soglia di rischio, cioè un valore sotto il quale il rischio viene definito moderato e sopra è superiore al moderato. Il rischio moderato lo si interpreta facendo riferimento agli orientamenti della CEE del 92 che parlavano della giustificazione nel caso degli agenti chimici; la giustificazione mi serve solo ad interrompere il processo di valutazione del rischio, non ad applicare le misure, di prevenzione e protezione generali, questo è il primo caposaldo su cui non ci deve essere equivoco. La giustificazione si usa quando le quantità e le modalità d'uso mi permettono di escludere a priori (senza fare misurazioni) che non ho un problema di esposizione, non ho un problema di rischio in quanto questo è assolutamente contenuto, quindi deve essere palese all'interno della giustificazione che il rischio è basso, ad es. in un laboratorio analisi ho un largo spettro di sostanze e posso avere la sostanza in un flaconcino da 50 ml che consumo nell'arco di tre anni, su quel rischio (se il pericolo di quella sostanza non è elevato), posso anche giustificarmi, posso fermarmi alla giustificazione, quindi nella soglia, fermarmi in basso, non ho bisogno di fare ulteriori valutazioni perché il rischio è basso, è palese che è basso, la giustificazione dovrebbe avere questo contenuto, che è palese che è basso. Quindi se io uso 50 ml di una sostanza ogni tre anni e questa sostanza non è particolarmente pericolosa, le modalità con cui la uso sono le misure generali di*

*prevenzione e protezione, quindi le ho applicate, posso evitare di proseguire nella valutazione del rischio. Se invece di quella sostanza ne uso 300 litri nel corso di un anno allora devo pormi il problema se il rischio è moderato o no. Se noi interpretiamo il rischio moderato come una soglia è evidente che la giustificazione deve stare al di sotto di questa soglia, anzi di più, deve essere palese che sta di sotto.*

**BADIELLO:** - RSPP UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Voglio ringraziare i tre relatori perché hanno fatto un quadro esauriente di questo decreto legislativo, in particolare proprio il dott. Arcari con quest'ultima diapositiva mi ha chiarito quel problema della giustificazione che nella mia lettura del Decreto legislativo mi era rimasto un punto interrogativo. Debbo dire che questo ulteriore chiarimento alla domanda della Serranti mi sembra abbastanza chiaro. Ora vorrei porre ai relatori un problema che forse interessa una piccola parte dei partecipanti, la domanda si riferisce alle attività didattiche di ricerca, una attività che non può essere pianificata in cui vengono utilizzati agenti chimici in quantità ridotta, molti agenti chimici per tempi limitati, con operazioni ripetitive tanto da rendere quasi nulle le eventuali valutazioni dell'inquinamento ambientale, in una struttura ove vi sia già una documentazione pregressa di sorveglianza sanitaria, che non abbia messo in evidenza patologie legate a questi rischi lavorativi, ove vi sia una documentazione relativa a infortuni avvenuti in quantità ridotta, ove ci siano dispositivi e attrezzature disponibili e ben funzionanti. Vorrei a questo proposito citare l'articolo sexies del decreto comma 1 lettera b – c; mi sembra strano che questo comma dica che non si debbano utilizzare adeguate misure di protezione collettiva e o individuali. Io credo che queste cose debbano esserci sempre.

### **CANE': - FILCAMS CGIL**

La questione è sui valori limite, in passato è accaduto che c'erano dei prodotti chimici tossici (atrazina) dentro l'acqua da bere ed avevano certi valori, per evitare di causare danno alla popolazione, i valori si sono innalzati.

Nei luoghi di lavoro io che ho lavorato nelle pulizie ne ho visti parecchi dappertutto, vengono anche fatti dei cocktail, e vengono poi fatte osservazioni ai lavoratori che mischiano e non osservano le procedure. Ora visto che nel nostro settore ci sono parecchi lavoratori stranieri, io credo che le aziende, ma anche i tutori della sicurezza nelle aziende e cioè gli organi di prevenzione (USL), dovrebbero utilizzare un linguaggio molto corretto e chiaro, magari anche utilizzando altre lingue. Penso che questo possa essere molto utile.

Adesso voglio parlare di esposizione, e in genere l'esposizione di questi prodotti è una esposizione molto più elevata rispetto a quello che viene denunciato nella mappatura dei rischi. Di conseguenza questo tipo di monitoraggio lo lasciamo solo in mano alle aziende o lo facciamo con l'AUSL?

Ultima domanda, il RLS può chiedere al DdL di effettuare una rilevazione di monitoraggio?

### **GIONFRIDA - RLS SPESSORCROMO**

Per quanto tempo sono validi gli accertamenti eseguiti dopo la conclusione del rapporto di lavoro?

Quali sono i controlli che possono essere fatti sulla scelta degli indumenti, DPI che il DDL mette a disposizione dei lavoratori rispetto agli agenti chimici pericolosi.

## **MARCHESINI**

*Sul problema della formazione dei lavoratori temporanei o interinali o stranieri, il decreto 25 è molto preciso: dice che la formazione e l'informazione devono essere adeguati, questa definizione sta a significare che se il lavoratore non sa l'italiano, devono essere fornite le informazioni sulla pericolosità degli agenti chimici nella lingua che lui parla, non posso fare diversamente. La comunicazione del rischio di carattere generale gli viene fornita, se si tratta di preparati pericolosi dall'etichettatura, quindi se è adeguatamente formato, i rischi riesce in qualche modo a conoscerli, però tutta una serie di informazioni relative al processo di valutazione ecc. devono trovare una comunicazione idonea. Noi come AUSL ci siamo presi in carico da anni questo problema ed abbiamo fornito materiale informativo in diverse lingue, ricordo quello per i lavoratori cinesi, ricordo altri opuscoli, quindi cercando proprio di fare, l'unica cosa che è possibile fare, comunicare nella loro lingua.*

*Sul monitoraggio, il RLS può chiedere un monitoraggio. Se il risultato della valutazione indica che non è necessario procedere in quanto il rischio è chiaramente basso, l'azienda allora potrebbe anche rispondere no, perché sono in una condizione di rischio moderato e te l'ho dimostrato. Se invece l'approccio non è chiaro è più che lecito che venga richiesto in questa fase.*

## **GIACOMOZZI**

*Accertamenti di fine rapporto: non è possibile dire a priori quanto vale un accertamento di fine rapporto, per quanto riguarda la durata nel tempo, sarà il medico di famiglia che deciderà nel merito. L'importanza dell'accertamento di fine rapporto sta nel fatto che è stato scritto nella legge mentre prima non c'era e nel momento in cui il MC informa il lavoratore, che sta andandosene, del fatto che ci possono essere degli*

*effetti, a lungo termine e quindi sulla necessità che lui periodicamente si sottoponga a controlli in accordo con il suo medico di famiglia.*

*Posso dire che ci sono alcune sostanze che esplicano i loro effetti a distanza di decenni, sono sostanze che agiscono anche a lunghissimo tempo quindi è necessario effettuare controlli mirati proprio per questo. Perché con gli agenti chimici ci possono essere effetti acuti a brevissimo termine oppure cronici a lungo termine anche in questo caso è necessario eventualmente fare dei controlli di tipo seriale. Questo è deciso in accordo con i medici di famiglia e con i medici competenti.*

## **ARCARI**

*Sui laboratori; quando ci troviamo di fronte a molti agenti chimici, in quantità ridotte, dal punto di vista legislativo è chiaro che debbo valutare il rischio moderato agente per agente, ma non posso assolutamente sottovalutare le esposizioni di tipo multiplo attraverso misurazioni degli agenti chimici che diano un'indicazione del carico dell'esposizione e fare una valutazione complessiva del carico espositivo dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda i laboratori non so poi se ci si può classificare a rischio moderato dal punto di vista dell'incendio.*

*Sull'uso dei DPI, la valutazione di quanto questi possano ridurre l'esposizione e possano essere veramente funzionali è difficile da dire. Il DdL deve dare informazioni anche di ordine tecnico, considerando anche la normativa UNI. Gli strumenti di controllo da parte del RLS non sono molti, ha la riunione periodica, le AUSL per le informazioni tecniche, ecc. Altra scelta non tecnica sono gli aspetti procedurali, se prendiamo il decreto e lo seguiamo pedissequamente ci sono tutta una serie di cose che il DDL deve fare, può fare una check-list di controllo e il RLS può fare una valutazione delle risposte.*

**RENDA: - RLS CEI**

Ho fatto da poco la riunione periodica, abbiamo un reparto chimico dove prima avevamo la sorveglianza sanitaria ogni sei mesi, adesso con questo nuovo decreto è risultato che il rischio è moderato, il MC ovviamente ha detto, rischio moderato, sospensione della sorveglianza sanitaria.

Però sappiamo benissimo che il legislatore non ha messo dei paletti per classificare questo rischio moderato, cosa succede quindi, se in futuro invece verranno messi a questi lavoratori che non hanno fatto esami di controllo?

Altra domanda; il titolare vorrebbe continuare questa sorveglianza sanitaria, il MC dice però che dopo la valutazione dei rischi che contiene il termine moderato non è più attendibile, quindi come si può fare?

**LA PENNA: - RLS META Spa**

La valutazione del rischio del medico competente è sempre obiettiva, essendo egli stesso un dipendente del datore di lavoro? Quali sono gli strumenti per capire se la sua valutazione è corretta o meno

**GIACOMOZZI**

*Sulla sorveglianza sanitaria, il 626 dice che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti, ci sono cioè dei casi specifici in cui c'è questo obbligo (esempio: sui videoterminali). Se invece il rischio è moderato non vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria? Poiché il rischio comunque legato all'agente pericoloso presente sul posto di lavoro rimane, ed è un rischio specifico, non si applica il D.Lgs. 25 ma si potrebbe applicare il combinato disposto degli articoli 3 e 4 del 626 in cui si parla di controllo sanitario per i rischi specifici. Questo rischio essendo stato considerato nell'ambito del documento di valutazione è un rischio*

*specifico, è evidente che il medico competente può stabilire contenuti e forme della sorveglianza sanitaria diverse rispetto a quelle previste dal decreto 25.*

*Un altro punto importante è che il MC competente non deve semplicemente prendere atto del documento di valutazione dei rischi, e firmarla per presa visione, ma deve partecipare nella stesura. Se verifica che questa valutazione dei rischi è parziale oppure insufficiente o non veritiera, ha l'obbligo sicuramente di avvertire il DdL e comunque di non firmarla, nel senso che la valutazione del rischio è un obbligo a carico del DdL e non è assolutamente delegabile, e un DdL che effettua una valutazione dei rischi parziale e come se non l'avesse fatta.*

*La periodicità del controllo sanitario è a discrezione del MC; il decreto 25 indica l'annualità, comunque lascia a discrezione del MC fissare periodicità diverse. Deve essere comunque una periodicità motivata.*

## **ARCARI**

*Sul rischio moderato, il datore di lavoro, vorrebbe eseguire la sorveglianza sanitaria e il MC non è d'accordo, ma chi ha scelto di classificarsi in attesa che esca un DM come rischio moderato? Ha scelto il DDL. Se è sua intenzione effettuare la sorveglianza sanitaria ed avere più attenzione alle misure di prevenzione e protezione non ha altro da fare che riprendere il documento di valutazione dei rischi e collocarsi appena sopra il rischio moderato così da effettuare la sorveglianza sanitaria. Se questo è quello che il datore di lavoro vuole.*

## **MAINETTI - RSSP PROVINCIA DI BOLOGNA**

*Alla luce del decreto 25/2002 si allarga l'elenco delle sostanze chimiche che presentano rischi per la sicurezza, di cui all'allegato 2 punto 2 del decreto 494/96? Cioè, per decidere se il cantiere rientri in quelli soggetti*

al decreto 494 occorre un'analisi approfondita delle sostanze chimiche e dei loro rischi?

ARCARI

*Si, per stabilire se è necessario questo bisogna vedere se si è sopra al rischio moderato. Anche per i cantieri a mio parere va fatta la valutazione del rischio chimico e prese le misure conseguenti.*



## QUALI LE CRITICITÀ E GLI ASPETTI POSITIVI DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DLgs 25/02?

L. Magelli – Coordinatore Task Force RER

Nelle mie conclusioni, procederò per spot toccando una serie di punti affrontati nella discussione e cercando sempre di dare un taglio il più possibile operativo, e non svolgerò quindi un intervento sistematico e schematico che allinea con precisione i problemi e le possibili risposte; questo perché è oggettivamente molto difficile tirare le somme di una giornata come questa per la complessità dell'argomento e anche per la varietà delle domande (che, fra parentesi, continuano a testimoniare l'incredibile livello di "cialtroneria" esistente a livello di molte aziende del nostro territorio: perché quando si sentono raccontare determinati esempi, tipo "Mi classifico a rischio moderato, però voglio fare le visite periodiche...", siamo proprio in una logica in cui non c'è nessun approccio serio agli input che questa direttiva dà).

Vorrei iniziare sottolineando una delle cose più importanti che sono uscite dalla discussione: **per voi RLS, attenzione, con il D.Lgs. 25 non cambia niente dei vostri diritti doveri, poteri e problemi ; non cambia nulla, perché il D.Lgs 25 è diventato un pezzo del 626** (lo hanno già detto Arcari, Giacomozzi e Marchesini), e quindi va gestito esattamente come si gestiva il 626. Ha semplicemente riempito un

“buco”, perché prima c'era il 626 (che non approfondiva in particolare il rischio chimico, se non per cancerogeni e mutageni) e c'era la legge sulle aziende a rischio di incidente rilevante. Restava quindi in mezzo uno spazio vuoto, quello cioè delle aziende che hanno un rischio chimico e che quindi meritano un particolare approfondimento nel merito, ma che non sono a rischio di incidente rilevante: il 25 ha colmato questo spazio vuoto.

Attenzione, quindi: tutto ciò che il 25 dice, va letto tenendo conto che esso è un “pezzo” del 626, e cioè il RLS ha gli stessi poteri, diritti, doveri, e non c'è nessuna aggiunta rispetto a questo, se si eccettuano alcuni aspetti particolari e specifici che saranno presi in esame successivamente. Fra l'altro la direttiva sugli agenti chimici pone altri due tipi di problemi che nel 626 erano forse accennati in modo più sfumato, ed adesso diventano importanti si tratta del concetto di una gradualità nella valutazione del rischio e di una parallela gradualità nella gestione delle misure di sicurezza (in rapporto alla gradualità dei livelli di esposizione al rischio); se vogliamo, si può leggere nel D.Lgs 25 anche l'approccio ad una certa variabilità nel tempo: io posso oggi classificarmi a rischio più che moderato, adotto una serie di misure preventive e protettive che mi consentono di rientrare nella fascia a rischio moderato, mi riclassifico a rischio moderato (e naturalmente è possibile anche il percorso opposto). Quindi si apre la strada ad una certa flessibilità, che ancora una volta richiede una maggiore capacità di attenzione e di controllo della situazione da parte del RLS.

Penso che ***la chiave di lettura più semplice sia proprio chiedersi questo: con questa nuova normativa la vita del RLS si complica o no? E' un aiuto o è una difficoltà maggiore a svolgere il proprio lavoro?***

Io credo che, paradossalmente, la vita si complica perché certamente c'è da stare attenti a più cose, ma contemporaneamente, d'altra parte, c'è anche qualche aiuto in più per poter fare meglio la propria attività.

**Tra gli aiuti** va citato sicuramente il fatto che **dovrebbe migliorare** (uso il condizionale volutamente) **l'informazione delle aziende e quindi l'informazione che va al RLS sulla pericolosità degli agenti chimici**; adesso, infatti, è ormai sancito in modo espresso l'obbligo del datore di lavoro di disporre della **scheda informativa di sicurezza**, e se non ce l'ha di pretenderla dal fornitore; erano obblighi già preesistenti, ma ora sono più sanciti, precisi, chiari, formali, e questo dovrebbe senz'altro garantire la possibilità al RLS di avere una maggiore informazione sulle sostanze chimiche usate e sulla loro pericolosità.

Secondo elemento importante, in qualche modo vengono finalmente **esplicitati** (nel 626 non lo erano) **i criteri da seguire per una corretta valutazione dei rischi**, i famosi sei, sette punti indicati prima da Arcari, che possono essere anche estrapolati dallo specifico degli agenti chimici alla valutazione dei rischi più in generale, dando così al RLS una griglia di lettura un pochino più attenta della valutazione dei rischi che l'azienda fa.

Terzo elemento, secondo me **potrebbero definirsi meglio** anche se forse diventare anche più conflittuali, **i rapporti tra RLS e MC**, che deve dare più informazioni al RLS (per esempio le motivazioni per il cambiamento della periodicità delle visite, le scelte che vengono fatte, l'informazione in caso di superamento dei limiti biologici, ecc.) : in qualche modo, il rapporto si dovrebbe chiarire meglio.

**Tra i rischi**, vorrei ricordare **il rischio di farsi intrappolare in discussioni teoriche ed astratte sul rischio moderato**: questo è

effettivamente un problema grosso, però bisogna cercare di vederlo dal punto di vista più complessivo.

C'è una cosa che è importante e che vorrei dire subito, anche se lo dicevano diversi interventi precedenti:

**quando siamo in presenza di più agenti chimici si valuta il rischio del singolo agente chimico o si valuta il rischio legato all'insieme degli agenti chimici?**

Arcari ha risposto facendo l'esempio della miscela di prodotti diversi. Io vado su un altro punto, e cioè il problema che in termini medici è chiamato degli **“effetti sinergici”**; cosa vuol dire questa parola ? Vuol dire che molte volte, quando il nostro organismo assorbe contemporaneamente sostanze diverse, l'effetto su di noi non è semplicemente la sommatoria dei singoli effetti, ma può essere un effetto anche combinato e potenziato, legato ad interferenze o ad azioni **“simili”** di questi diversi prodotti sul nostro organismo.

Tutti quanti sapete, per esempio, che quando prendete certi farmaci non potete assumere alcolici, perché alcolici e farmaci assunti insieme possono avere un effetto sinergico e provocare dei danni maggiori; bene, questo vale anche per gli agenti chimici usati nei luoghi di lavoro.

Allora io mi chiedo : ***valutare correttamente un ambiente in cui si usano molti agenti chimici diversi*** (penso al nostro amico Canè e ai lavori delle pulizie per esempio), significa valutare l'effetto sinergico, e ciò ***richiede delle competenze professionali alte.***

***Ma anche valutare se il rischio è moderato o no, secondo i parametri che diceva Arcari, richiede delle competenze professionali alte.***

Allora questo bisogno di “competenze alte” apre un problema grosso.

Il primo problema che apre è l'annoso problema dei datori di lavoro che si sono nominati responsabili del servizio prevenzione e protezione, che se era una scelta avventurista anche in precedenza, a mio avviso oggi diventa ancora più incomprensibile quando si richiede una competenza molto particolare per gestire in modo corretto questi elementi. Ma ci porta anche e riprendo il discorso della Serranti al servizio prevenzione e protezione e alle sue capacità e competenze professionali perché ragionare in questi termini richiede competenze professionali alte.

Questa esigenza di “competenze alte” apre una serie di grossi problemi.

***Il primo problema che apre è l'annoso problema dei datori di lavoro che si sono nominati responsabili del servizio prevenzione e protezione*** : se era una scelta “avventurista” anche in precedenza, a mio avviso diventa ancora più incomprensibile oggi, quando si richiede una competenza molto particolare per gestire in modo corretto i nuovi elementi introdotti dal D.Lgs 25/02.

***Ma i problemi riguardano anche, e riprendo il discorso della Serranti, il servizio prevenzione e protezione e le sue capacità e competenze professionali.***

Qui torniamo ad un punto dolentissimo della normativa italiana: voi sapete che la Corte Europea ha condannato l'Italia perché nel 626 non ha stabilito quali requisiti professionali devono avere il responsabile e i componenti del servizio prevenzione e protezione aziendale (io aggiungo

anche dei consulenti esterni, che spesso sostituiscono questa figura, dando al datore di lavoro le indicazioni). Oggi più che mai è necessario che il governo mantenga l'impegno che si è assunto di ridefinire questo profilo professionale e che questo venga portato con molta chiarezza anche sul campo dei consulenti esterni., cui si richiedono, come appena sottolineato, rilevanti capacità e competenze, ancora maggiori che in passato.

Introduco ora un **secondo aspetto molto problematico, quello relativo al medico competente: entriamo quindi nel campo della sorveglianza sanitaria**. Anzitutto va evidenziato un paradosso:, nel momento in cui al medico competente con questa legge si attribuiscono dei poteri anche decisionali molto maggiori di quelli che erano in passato, il governo, ha aperto in gennaio la possibilità di fare il medico competente anche a dei medici che non hanno questo tipo specifico di competenze professionali (medici legali e medici igienisti, con tutto il rispetto per questi professionisti, nel loro campo), aprendo spazi a figure senza un back ground di competenze specifiche su questi aspetti, nel momento in cui si dà a questa figura un potere di intervento maggiore.

Infatti ora, **rispetto al rischio da agenti chimici (ovvero all'aspetto preponderante della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro) il medico competente -e questa è un'altra novità di questa direttiva- adesso ha un potere ordinativo nei confronti del datore di lavoro.**

Questa è una grossa differenza rispetto al passato : se il MC dice "lo voglio fare la visita ogni sei mesi per questi motivi e voglio fare questi accertamenti complementari", il datore di lavoro deve attenersi a queste indicazioni.. Quindi la partita diventa estremamente delicata.

Qui si impone un chiarimento sul **problema** della sorveglianza sanitaria perché credo che i RLS debbano uscire da questi incontri con certezze, ove possibile. Allora, il dottor Giacomozzi nel suo intervento ha riportato una posizione che è stata espressa in un seminario a Bologna poche settimane fa da un autorevolissimo esperto in materia che è il dottor Guariniello, posizione per cui **anche nelle aziende che si sono classificate a rischio moderato resterebbe l'obbligo della sorveglianza sanitaria.**

**Devo dire per correttezza che, per quanto rispettabile ed espressa da fonte qualificata, questa è a tutt'oggi la posizione del dottor Guariniello, nel senso che né il coordinamento provinciale di Bologna, né la Task force o il gruppo di lavoro dell'Emilia-Romagna, né il gruppo di lavoro nazionale ha preso posizione in questa direzione.**

Ci tengo a precisarlo perché non vorrei che qualcuno di voi dicesse domani, in fabbrica, al suo datore di lavoro : “Devi far le visite anche se ti sei classificato a rischio moderato, perché è obbligatorio”. Attenzione, quindi: quello che Guariniello ha detto è una posizione rispettabile di persona estremamente qualificata e preparata, ma è “una” posizione, in quanto non c'è per ora nessun pronunciamento ufficiale né del Ministero né della Pubblica Amministrazione a livello decentrato su questo aspetto.

Per essere ancora più chiari :

- il datore di lavoro può classificarsi a rischio moderato e quindi decade l'obbligo di legge, vincolante anche per il lavoratore, della sorveglianza sanitaria
- il datore di lavoro decide di offrire l'opportunità della sorveglianza sanitaria ugualmente ai suoi dipendenti

- ma in questo caso saremmo fuori da un campo di obbligatorietà : il lavoratore potrebbe rifiutare l'accertamento ed il giudizio di idoneità, se espresso, potrebbe non essere così vincolante (potrebbe addirittura non esserci come nel caso della sorveglianza sanitaria non obbligatoria)

Su questo aspetto era necessario chiarirsi bene, perché dei messaggi ambigui possono creare dei danni. Allora, ripeto, la posizione di Guariniello è motivata dalla sua ampia dottrina, è una posizione assolutamente ragionevole, però è “una” posizione tra quelle in campo, non c'è un pronunciamento formale a livello provinciale, regionale o nazionale su questo. Lo volevo chiarire perché sennò si crea confusione rispetto a questo discorso.

Quindi su questo bisogna che ci sia una chiarezza maggiore e forse anche le linee guida nazionali probabilmente hanno dato per scontato che, decadendo l'obbligo di legge con il rischio moderato, automaticamente decadeva l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Sempre ***rispetto all'attività del MC, direi che con questo decreto diventa ancora più determinante la sua partecipazione attiva*** , in particolare per quel che attiene alla valutazione dei rischi. Addirittura va assunto, in questo stesso documento, l'andamento dei risultati della sorveglianza sanitaria degli anni precedenti. Dovrebbero scomparire i deprecabili casi in cui, in calce alla valutazione dei rischi la firma del medico competente con la scritta ***“per presa visione”***, e sempre più il medico competente dovrebbe essere coinvolto concretamente nella valutazione.

***Torniamo ora al problema dei RLS, perché i RLS sicuramente hanno dei problemi nuovi rispetto a questo decreto.***

Mettiamo in fila prima tutto quello che rimane praticamente invariato rispetto al 626 :

- rimane perfettamente invariato **l'obbligo di consultazione** in merito alla valutazione dei rischi, semmai adesso questo obbligo è ancora arricchito dal dettaglio maggiore che la direttiva pone su questo particolare aspetto del rischio chimico,
- rimane **l'obbligo**, ma adesso diventa ancora più importante, **di essere informato** sui risultati delle misurazioni degli agenti chimici pericolosi, effettuate dall'azienda e quindi del superamento dei valori limite di esposizione e dei provvedimenti che l'azienda ha preso (quindi, in questo senso. si amplia il ventaglio dell'informazione che il RLS deve avere sulle condizioni di rischio: non più soltanto la valutazione delle sostanze ma anche i dati relativi al superamento dei valori limite ambientali o biologici, e questo arricchisce senz'altro il suo patrimonio di conoscenze sulla situazione che gli permette di essere più informato ed adeguato)
- riceve **tutte le informazioni** previste dal paragrafo sulla informazione e formazione, quindi **presenza degli agenti**, loro concentrazione, precauzioni da adottare e così via.
- sempre come espansione del diritto d'informazione già ampiamente previsto nel 626, riceve (questa è una novità importante) dal MC **l'informazione sull'eventuale modifica della periodicità della sorveglianza sanitaria**: se il MC decide di discostarsi dallo standard di legge di “una volta all'anno” per decidere di fare due volte all'anno, tre volte all'anno, o, viceversa, anche una volta ogni due anni o ogni diciotto mesi, oggi ha il pieno potere di assumere queste decisioni. Questo è un grosso cambiamento rispetto al passato, in cui l'azienda doveva chiedere all'AUSL l'autorizzazione a cambiare la frequenza delle visite periodiche. Oggi decide in piena e totale autonomia il MC e il DDL

si adegua. Bene, però ogni decisione di scostamento dalla periodicità “di norma”, ovvero dalla frequenza annuale, **deve essere motivato per iscritto dal MC, deve essere inserito nella valutazione dei rischi, deve essere comunicato al RLS.** Prima un interventi si chiedeva : “Che garanzia ho che il MC, che è pagato dall'azienda, decida correttamente su queste cose ?”. Non ne avete nessuna, però attenzione, la decisione rimane lì scritta e ufficiale e quando una cosa è scritta e rimane a futura memoria ci si pensa dieci volte prima di scrivere delle cose non corrette , perché domani quella dichiarazione scritta potrebbe essere usata in sede penale o in sede civile, come dimostrazione di imperizia, di negligenza, di errori commessi dal MC. Quindi il fatto che la decisione del medico competente debba essere formalizzata e motivata per iscritto è un elemento di garanzia nei vostri confronti: se il medico competente decide che le visite vengano fatte ogni due anni, deve dire perché lo fa, e voi con questa dichiarazione in mano potete benissimo chiedere chiarimenti o rivolgervi all'AUSL, per avere informazioni o per richiedere un intervento, se non siete convinti della decisione assunta dal medico competente. Quindi non sottovalutate l'importanza di questo passaggio informativo che vi permette di sapere il perché di questa scelta, le motivazioni addotte, e quindi poterci ragionare sopra ed assumere delle decisioni.

- Riceve l'informazione in forma anonima e collettiva anche sui risultati del monitoraggio biologico

Quindi potete sapere se i vostri colleghi hanno o no superato a volte i valori limite di esposizione o ambientali o biologici ammessi, a quante persone è successo, quando è successo, che misure l'azienda ha attivato, ecc. ; tutte queste informazioni vi aiutano a capire meglio il contesto di rischio rispetto al parametro rischio chimico.

***Quindi, in conclusione, se da un lato la nuova norma vi complica la vita, perché vi pone problemi nuovi, dall'altro è anche un aiuto, vi dà degli elementi conoscitivi in più rispetto alla conoscenza dei problemi ed al modo di intervenire.***

Ma, venendo al nocciolo del problema,

***quali sono in sostanza i tre punti più importanti che il RLS ha di fronte per quel che concerne l'applicazione del D.Lgs 25/02 ?***

Intanto ***capire se la sua azienda ricade o no nel campo di applicazione di questo decreto***, e credo che questo non sia molto difficile: al di là di pochissime realtà di tipo puramente impiegatizio (ma anche lì avrei qualche riserva, basta pensare al toner o altri prodotti usati), oggi pochissime aziende sono fuori dal campo di applicazione della direttiva, sugli agenti chimici, quindi questo è un problema abbastanza limitato.

In secondo luogo, ***attivare, ancora più che prima, i canali informativi con i vostri compagni di lavoro***, per avere anche da loro informazioni su casi di superamento di valori limite ambientali e biologici, perché sono elementi importanti da conoscere per affrontare la questione e perché l'azienda potrebbe essere un po' troppo parca di informazioni (pur se dovute) nel merito.

Dobbiamo naturalmente renderci conto tutti quanti che quando parliamo di valore limite, ambientale o biologico, questo valore limite ha un significato solo di riferimento giuridico normativo. Cosa intendo dire con

questo ? Intendo dire che, nello stabilire i valori limite, sono per lo meno quattro gli elementi che entrano in campo:

- c'è un elemento scientifico medico,
- c'è un elemento tecnologico di fattibilità,
- c'è un elemento economico di costi,
- c'è un elemento politico di scelte strategiche a livello nazionale.

Ecco, dal compromesso tra tutte queste esigenze esce un valore limite in una legge, che è quindi un “**valore limite giuridico**”, per cui non merita di vedersi riconoscere un decisivo valore protettivo per la salute dei lavoratori. Ecco perché, quando si ragiona sui numeri, si applicano abbattimenti dei valori limite come quelli che ricordava Arcari (un decimo del valore limite).

***Il problema più grosso è quello che voi vi troverete di fronte quando il vostro datore di lavoro si classifica a rischio moderato ;***

perché il paradosso è questo: finché non uscirà il famoso decreto ministeriale (oppure potrei anche dire “se non uscirà”, perché il se lascia aperta anche l'ipotesi tutt'altro che ballerina che tale decreto non venga mai emanato) , è il datore di lavoro che stabilisce se la situazione è o non è “a rischio moderato”.

Ho detto una volta ad un incontro con imprenditori che il D.Lgs 25/02 è una bellissima legge, che andrebbe anche allargata al piano fiscale: uno paga le tasse solo se il suo reddito è più che moderato, ma è lui stesso a stabilire se il suo reddito è moderato o meno : sarebbe più piacevole per tutti, non è vero ? Bene, se il datore di lavoro si classifica a “rischio moderato”, come possiamo gestire questa situazione ?

Siccome gli slogan e le formule si ricordano meglio, vi inviterei a ricordarvi “la tripla A”. Vi invito cioè ad **essere** :

- **accaniti**
- **appiccicosi**
- **asfissianti**

sul problema del rischio moderato.

**Prendete cioè che vi si diano informazioni e documentazioni chiare e precise** ; ma quali? Vi invito a ricordare quel lucido che vi ha mostrato il dr. Arcari, che mi sembra molto preciso, in quanto elenca tutti gli elementi da prendere in considerazione, ovvero :

- **il tipo dell'agente chimico** : è chiaro che un agente chimico che sia soltanto un leggero irritante, rispetto ad un agente chimico classificato come nocivo o tossico, configura una situazione completamente diversa;
- **la quantità**, sulla quale non vale la pena di spendere altre parole, tanto è ovvia la sua importanza;
- **le modalità di esposizione**, inclusa la durata, su cui avete modo di costruirvi, nel rapporto con i lavoratori, precisi elementi per valutare l'attendibilità delle valutazioni fatte dall'azienda e avete anche modo poi, come pure per il punto successivo, e cioè;
- **la frequenza dell'esposizione**, nella giornata, nella settimana, nel mese, nell'anno;
- **le misure adottate dall'azienda** (sistemi di protezione ed abbattimento collettivi, dispositivi individuali di protezione, procedure di sicurezza, ecc.).

Ecco , ***ogni volta che vi sentite dire “rischio moderato”***, tirate fuori un fogliettino con l’elenco di questi 5 punti, e chiedete informazioni precise nel merito. Allora, se l’azienda ha ragionato in modi e termini corretti vi saprà dare risposte adeguate (poi, voi potrete essere convinti o meno, e se non lo siete sapete che avete il SIRS o le AUSL come struttura di riferimento), ma se l’azienda non è in grado di darvi risposte ed informazioni precise ed esaurienti, vuol dire che allora l’azienda si è classificata “a naso o a orecchio” , e ciò non va bene; le richiederete pertanto di avviare un processo di classificazione serio e credibile.

Quindi, in questo senso, io credo che la questione vada giocata essendo appunto “asfissianti” su questo e pretendendo una informazione precisa e puntuale. Come sempre vi ricordo in ogni incontro di questo tipo, prima il RLS le cose le chiede cortesemente, poi comincia a pretenderle con forza ed alla fine si muove verso l’organo di vigilanza, per ottenere il suo intervento nel merito.

L’ultima cosa ulteriore che voglio aggiungere riguarda due aspetti relazionali :

- **l’informazione**
- **il ruolo del RLS nel promuovere i contatti all’interno dell’azienda**

***Per quel che concerne l’informazione, il decreto 25 per la prima volta prevede che l’informazione possa essere fornita oralmente o per iscritto: credo che sia l’occasione buona per cercare di ottenere sempre di più che l’informazione venga fornita per iscritto.***

Non perché io ami la carta, ma perché l’esigenza di mettere le cose per iscritto obbliga ad un maggior rigore, attenzione, puntualità, impedendo

l'uso di termini vaghi e generici, o grossolane omissioni e sottovalutazioni. Sapere che quello che si dice resterà come documentazione scritta mi obbliga ad essere preciso e abbastanza corretto.

Venendo al secondo elemento, ***il RLS potrebbe in questa fase, nelle aziende in cui ne ha la forza e la possibilità, perdersi molto per tentare di agevolare rapporti più costanti, corretti ed operativi tra il servizio di prevenzione e protezione, il MC e il DDL (datore di lavoro).***

Certamente, garantire questi collegamenti è un compito del datore di lavoro, ma il DdL molte volte non presta la dovuta attenzione: allora il RLS può giocare un ruolo forte di stimolo, ed io credo che anche tale ruolo questo rientri nei suoi compiti e nelle sue funzioni.

.  
Grazie.

## **BIBLIOGRAFIA**

- 1) CEE. “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” D.G. V CEE III° Sezione. In “Fogli d’informazione ISPESL” Monografico 95 Anno VIII.
- 2) ARCARI C., BOSI A., PASSERA G., “Identificazione del pericolo e valutazione del rischio cancerogeno o mutageno”, RisCh’2001 AUSL di Modena, 2001.
- 3) VINCENT R., BONTHOUX F., - INRS-CRAM. “Hiérarchisation des risques potentiels” - Chaiers des Notes Documentaires n°178, 29, 2000.
- 4) ABRIBAT J.C., ET ALTRI - INRS-CRAM. “Introduction à l’analyse du risque technologique dans les procédés chimiques” - Chaiers des Notes Documentaires n°131, 265, 1988.
- 5) BINETTI R., CAPPELLETTI F., GRAZIANI R., LUDOVISI G., SAMPAOLO A., “Metodo indicizzato per l’analisi e la valutazione del rischio di determinate attività industriali” Fogli d’informazione ISPESL, anno 1989.
- 6) CEI EN 60079-10. “Costruzione elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi”, 1996.
- 7) CEI 31-35. “Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)”, 2001.

- 8) CEI 31-35/A. "Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)", 2001.
- 9) CEI 64-2. "Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive", 2001.
- 10)BOHS AUTORI VARI. Monografia: "The Annals of Occupational Hygiene"-volume 42, n°6-Agosto, 1998.
- 11)INRS CRAM. "Bilan des methodes d'analyse a priori des risques" Chaiers des Notes Documentaires n° 138, 1990.
- 12)DOSSIER AMBIENTE. Associazione Ambiente e Lavoro "Agenti chimici: lavorare in sicurezza" - CHEOPE (Chemical Exposure Operating Evaluation) n°58, 2002.
- 13)UNI EN 689:1997. "Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione".
- 14)D.M.10.03.1998. "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" S.O: G.U. n° 81 7 aprile 1998.
- 15)UNI EN 481:1994. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizioni delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse".
- 16)UNI EN 482:1998. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici".

- 17)UNI EN 838:1998. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori".
- 18)UNI EN 1076:1999. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori".
- 19)UNI EN 1231:1999. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione".
- 20)UNI EN 1232:1999. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova".
- 21)UNI EN 12919:2001. "Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min.. Requisiti e metodi di prova".
- 22)DIRETTIVA 2000/39/CE 8 giugno 2000. "Primo elenco di valori limite in applicazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro". G.U. CE 16 giugno 2000-L 142/47.
- 23)DIRETTIVA 1999/92/CE 16 dicembre 1999. "Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. ". G.U. CE 28 gennaio 2000-L 23/57.
- 24)DOSSIER AMBIENTE. Associazione Ambiente e Lavoro "Antincendio" n°46, 1999.

- 25) ARCARI C., BOSI A., PASSERA G., “La sostituzione dei prodotti pericolosi con altri che non lo sono o lo sono meno: significato ed alcuni esempi concreti”, RisCh’Alt, AUSL di Modena, 2000.
- 26) MARIOTTI M., MARCHESINI B., GUGLIELMIN A., VALGIMIGLI L., “La sostituzione delle sostanze pericolose: proposta di un criterio decisionale”, RisCh’96 AUSL di Modena, 1996.
- 27) HERVÉ-BAZIN B. - INRS CRAM. “Guide d’évaluation de l’exposition au risque toxique sur les lieux de travail par échantillonnage de l’atmosphère” Chaiers des Notes Documentaires n° 135, 265, 1989.
- 28) INRS-CRAM. “Métrologie des polluants: Fiches méthodologiques”, <http://www.inrs.fr>, 2001.

## **TITOLO VII bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI**

Art. 72 bis - Campo di applicazione.

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.

3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali [4 settembre 1996](#), [15 maggio 1997](#), [28 settembre 1999](#) e decreto legislativo [13 gennaio 1999, n. 41](#), di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

Art. 72 ter - Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo [3 febbraio 1997, n. 52](#), e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo [16 luglio 1998, n. 285](#), e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art. 72 quater - Valutazione dei rischi.

1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche

c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi,

possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Art. 72 quinquies - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti

d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione

e) misure igieniche adeguate

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.

Art. 72 sexies - Misure specifiche di protezione e di prevenzione.

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.

2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che

possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 72 septies - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale [10 marzo 1998](#), il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di

emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 72 octies - Informazione e formazione per i lavoratori.

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi [3 febbraio 1997, n. 52](#) e [16 luglio 1998, n. 285](#), e successive modifiche.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di

sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo [14 agosto 1996, n. 493](#), il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

Art. 72 novies - Divieti.

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività':

a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi

b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti

c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività' di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga

- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente
- c) il numero dei lavoratori addetti
- d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

#### Art. 72 decies - Sorveglianza sanitaria.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione
- b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria
- c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure

possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 8](#) del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi

c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Art. 72 undecies - Cartelle sanitarie e di rischio.

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.

Art. 72 duodecies - Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

- 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

Art. 72 terdecies - Adeguaenti normativi.

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPEL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 60-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o

piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".